ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale C 148

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

53° anno

5 giugno 2010

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 148/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU C 134 del 22.5.2010 1

2010/C 148/02 Designazione del giudice che sostituisce il Presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2010/C 148/03 Causa C-433/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handens Tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Sandström (Direttive 94/25/CE e 2003/44/CE — Ravvicinamento delle legislazioni — Imbarcazioni da diporto — Divieto di utilizzare moto d'acqua al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione — Artt. 28 CE e 30 CE — Misure di effetto equivalente — Accesso al mercato — Ostacolo — Tutela dell'ambiente — Proporzionalità — Direttiva 98/34/CE — Art. 8 — Modifica della normativa nazionale — Obbligo di notifica — Presupposti) 2

IT

Prezzo: 4 EUR

(segue)

2010/C 148/04 Causa C-73/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion/Gouvernement de la Communauté française (Cittadinanza dell'Unione — Artt. 18 TFUE e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Art. 24, n. 1 — Libertà di soggiorno — Principio di non discriminazione — Accesso all'insegnamento superiore — Studenti cittadini di uno Stato membro che si spostano in un altro Stato membro al fine di ivi seguire una formazione — Contingentamento delle iscrizioni di studenti non residenti alla formazione universitaria nel settore della sanità pubblica — Giustificazione — Proporzionalità — Rischi per il livello qualitativo dell'insegnamento delle materie mediche e paramediche — Rischio di penuria di diplomi nei settori delle professioni della sanità pubblica) 3

2010/C 148/05 Causa C-91/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH (Concessioni di servizi — Procedura di aggiudicazione — Obbligo di trasparenza — Ulteriore sostituzione di un subappaltante) 4

2010/C 148/06 Causa C-96/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Pest Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Contributo alla formazione professionale — Base di calcolo del contributo a carico delle imprese stabilite nel territorio nazionale — Presa in considerazione degli oneri salariali dei lavoratori occupati in una succursale stabilita in un altro Stato membro — Doppia imposizione — Possibilità di ridurre l'importo lordo del contributo) 5

2010/C 148/07 Causa C-215/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden (Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Ambito di applicazione della direttiva 85/577/CEE — Adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone — Revoca) 5

2010/C 148/08 Causa C-485/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 — Claudia Gualtieri/Commissione europea (Impugnazione — Esperto nazionale distaccato — Indennità di soggiorno giornaliera — Principio di parità di trattamento) 6

2010/C 148/09 Causa C-511/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti conclusi a distanza — Diritto di recesso — Addebito al consumatore delle spese di consegna dei beni) 6

2010/C 148/10 Causa C-518/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet (Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale — Direttiva 2001/84/CE — Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell'autore dell'opera — Nozione di «aventi causa» — Normativa nazionale che mantiene, per un periodo di settant'anni dopo l'anno della morte, il diritto sulle successive vendite a favore dei soli eredi dell'autore, ad esclusione di ogni legatario e avente causa — Compatibilità con la direttiva 2001/84) 7

2010/C 148/11 Cause riunite C-538/08 e C-33/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (causa C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (causa C-33/09) (Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per talune categorie di beni e di servizi — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore norme di esclusione del diritto alla detrazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva IVA — Modifica dopo l'entrata in vigore di detta direttiva) 7

2010/C 148/12 Causa C-542/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte — Termine di prescrizione — Principi di equivalenza e di effettività) 8

2010/C 148/13 Causa C-38/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — Ralf Schräder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) [Impugnazione — Sindacato della Corte — Regolamenti (CE) nn. 2100/94 e 1239/95 — Agricoltura — Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali — Carattere distintivo della varietà candidata — Notorietà della varietà — Prova — Varietà vegetale SUMCOL 01] 9

2010/C 148/14 Causa C-64/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Artt. 5, nn. 3 e 4, 6, n. 3, e 7, n. 1 — Trasposizione non conforme) 9

2010/C 148/15 Causa C-294/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2010 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/43/CE — Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati — Mancata trasposizione completa entro il termine previsto — Mancata comunicazione delle misure di trasposizione) 10

2010/C 148/16 Causa C-80/09 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 5 febbraio 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Diniego di registrazione — Marchio denominativo Patentconsult — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata] 10

2010/C 148/17 Causa C-282/09 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 18 marzo 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) — Diniego di registrazione — Valutazione complessiva rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi nella domanda di registrazione — Prodotti e servizi che rientrano in gruppi omogenei — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile] 11

2010/C 148/18 Causa C-550/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 dicembre 2009 — Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof/E e F 11

2010/C 148/19 Causa C-81/10 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 da France Télécom SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) pronunciata il 30 novembre 2009, nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05, Repubblica francese e France Télécom/Commissione 12

2010/C 148/20 Causa C-120/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 marzo 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale 13

2010/C 148/21 Causa C-123/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) l'8 marzo 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt 14

2010/C 148/22 Causa C-131/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 12 marzo 2010 — S.A. Corman/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) 14

2010/C 148/23 Causa C-133/10: Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio ... 15

2010/C 148/24 Causa C-137/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 marzo 2010 — Comunità europee/Région de Bruxelles-Capitale 15

2010/C 148/25 Causa C-138/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 15 marzo 2010 — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi» 16

2010/C 148/26 Causa C-144/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 18 marzo 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch 17

IT

2010/C 148/27 Causa C-145/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgerichts Wien (Austria) il 22 marzo 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG 17

2010/C 148/28 Causa C-146/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria 18

2010/C 148/29 Causa C-147/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 29 marzo 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency 19

2010/C 148/30 Causa C-149/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Corte d'appello amministrativa di Salonicco — Grecia) il 29 marzo 2010 — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle Finanze) 20

2010/C 148/31 Causa C-152/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 31 marzo 2010 — Unomedical A/S/Skatteministeriet 20

2010/C 148/32 Causa C-156/10 P: Impugnazione proposta il 6 aprile 2010 dal sig. Karen Goncharov avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2010, causa T-34/07, Karen Goncharov/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: DSB 21

2010/C 148/33 Causa C-161/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 6 aprile 2010 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd. 21

2010/C 148/34 Causa C-307/08: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 19 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio 22

2010/C 148/35 Causa C-450/08: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 12 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen — Germani) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel, in presenza di: Präsidentin des Landgericht Tübingen 22

2010/C 148/36 Causa C-26/09: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 5 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — The Motor Insurers' Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited 22

2010/C 148/37 Causa C-172/09: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 10 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia 23

2010/C 148/38 Causa C-223/09: Ordinanza del presidente della Corte 11 marzo 2010 — Commisione europea/Repubblica di Polonia 23

IT

(segue)

2010/C 148/39 Causa C-370/09: Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica 23

2010/C 148/40 Cause riunite da C-411/09 a C-420/09: Ordinanza del presidente della Corte 19 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers 23

Tribunale

2010/C 148/41 Causa T-446/05: Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Nozione di infrazione unica — Definizione del mercato — Ammende — Massimale dell'ammenda — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende») 24

2010/C 148/42 Causa T-448/05: Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Oxley Threads/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo destinato all'industria automobilistica — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende») 24

2010/C 148/43 Causa T-452/05: Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — BST/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Responsabilità extracontrattuale — Divulgazione di informazioni riservate — Danno — Nesso causale») 25

2010/C 148/44 Cause riunite T-456/05 e T-457/05: Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Gütermann e Zwicky/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Impatto concreto sul mercato — Durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende») 25

2010/C 148/45 Causa T-103/06: Sentenza del Tribunale 13 aprile 2010 — Esotrade/UAMI — Segura Sánchez (YoKaNa) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo YoKaNa — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori YOKONO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 26

2010/C 148/46 Causa T-488/07: Sentenza del Tribunale 15 aprile 2010 — Cabel Hall Citrus/UAMI — Casur (EGLÉFRUIT) [«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo EGLÉFRUIT — Marchio comunitario denominativo precedente UGLI e marchio nazionale figurativo precedente UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 49/94 [divenuti artt. 8, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 26

2010/C 148/47 Causa T-187/08: Sentenza del Tribunale 20 aprile 2010 — Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane) [«Marchio comunitario — Marchio comunitario figurativo che rappresenta un cane — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Domanda di rinnovo del marchio — Richiesta di restitutio in integrum — Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 27

2010/C 148/48 Causa T-249/08: Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin) [«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Richiesta di registrazione di marchio comunitario denominativo Fitcoin — Marchi nazionali, internazionale e comunitario figurativi anteriori coin — Impedimento relativo alla registrazione — Pubblico rilevante — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 27

2010/C 148/49 Cause riunite T-274/08 e T-275/08: Sentenza del Tribunale 22 aprile 2010 — Italia/Commissione [«FEAGA — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA — Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti — Nozione di conseguenze finanziarie — Presa in considerazione degli interessi — Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005»] 28

2010/C 148/50 Causa T-361/08: Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Thai Silk — Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un volatile — Ricevibilità del ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 28

2010/C 148/51 Causa T-514/08: Sentenza del Tribunale 14 aprile 2010 — Laboratorios Byly/UAMI — Ginis (BILLY'S Products) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BILLY'S Products — Marchi comunitari denominativi anteriori BYLY e byly — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 29

2010/C 148/52 Causa T-7/09: Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Schunk/UAMI (Raffigurazione di una parte di un mandrino) [«Marchio comunitario — Richiesta di registrazione di marchio comunitario raffigurante una parte di mandrino con tre scanalature — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 29

2010/C 148/53 Causa T-225/09: Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Claro/UAMI — Telefónica (Claro) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario tridimensionale Claro — Marchio comunitario denominativo anteriore CLARO — Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso — Artt. 59 e 62 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»] 30

2010/C 148/54 Cause riunite da T-529/08 a T-531/08: Ordinanza del Tribunale 13 aprile 2010 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione («Ricorso per annullamento — Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali — Recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi — Applicazione del regime degli interessi composti — Provvedimento di conferma — Irricevibilità») 30

2010/C 148/55 Causa T-16/09 P: Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato») 31

2010/C 148/56 Causa T-527/09: Ricorso proposto il 6 aprile 2010 — Ayadi/Commissione 31

2010/C 148/57 Causa T-117/10: Ricorso presentato il 5 marzo 2010 — Italia/Commissione 32

2010/C 148/58 Causa T-122/10: Ricorso proposto il 10 marzo 2010 — USFSPEI e a./Consiglio 33

2010/C 148/59 Causa T-125/10: Ricorso proposto il 18 marzo 2010 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up) 34

2010/C 148/60 Causa T-131/10: Ricorso proposto il 22 marzo 2010 — Saupiquet/Commissione 34

2010/C 148/61 Causa T-132/10: Ricorso proposto il 22 marzo 2010 — Communauté de communes de Lacq/Commissione 35

2010/C 148/62 Causa T-134/10: Ricorso proposto il 19 marzo 2010 — FESI/Consiglio 36

2010/C 148/63 Causa T-136/10: Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — M/EMEA 37

2010/C 148/64 Causa T-137/10: Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — CBI/Commissione 38

2010/C 148/65 Causa T-139/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Milux/UAMI 39

2010/C 148/66 Causa T-140/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Hans Günter Söns/UAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL) 39

IT

2010/C 148/67 Causa T-145/10: Ricorso proposto il 24 marzo 2010 — Solae/UAMI — Délitaste (alpha taste) 40

2010/C 148/68 Causa T-147/10: Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — Meda Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL) 40

2010/C 148/69 Causa T-148/10: Ricorso proposto il 25 marzo 2010 — Hynix Semiconductor/Commissione 41

2010/C 148/70 Causa T-149/10: Ricorso proposto il 25 marzo 2010 — Hynix Semiconductor/Commissione 42

2010/C 148/71 Causa T-150/10: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA) 43

2010/C 148/72 Causa T-151/10: Ricorso proposto il 1º aprile 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione 43

2010/C 148/73 Causa T-152/10: Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Azzedine Alaïa (ALIA) 44

2010/C 148/74 Causa T-153/10: Ricorso proposto il 6 aprile 2010 — Schneider España de Informática/Commissione 45

2010/C 148/75 Causa T-156/10: Ricorso proposto il 6 aprile 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España e CEPES/Commissione 46

2010/C 148/76 Causa T-157/10: Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Barilla/UAMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR) 47

2010/C 148/77 Causa T-161/10: Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX) 47

2010/C 148/78 Causa T-165/10: Ricorso proposto il 12 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Confecciones Sanfertús (TORO) 48

2010/C 148/79 Causa T-169/10: Ricorso proposto il 14 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) 49

2010/C 148/80 Causa T-171/10: Ricorso proposto il 15 aprile 2010 — Slovak Telekom/Commissione 49

2010/C 148/81 Causa T-279/07: Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Francia/Commissione 50

2010/C 148/82 Causa T-289/07: Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance/Commissione 50

2010/C 148/83 Causa T-345/07: Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Banque Postale/Commissione 51

2010/C 148/84 Causa T-431/08: Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/OHMI — Denim (VIGOSS) 51

2010/C 148/85 Causa T-527/08: Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2010 — Commissione/TMT Pragma 51

2010/C 148/86 Causa T-533/08: Ordinanza del Tribunale 19 marzo 2010 — Telekomunikacja Polska/Commissione 51

2010/C 148/87 Causa T-45/09: Ordinanza del Tribunale 22 marzo 2010 — Al Barakaat International Foundation/Commissione 51

2010/C 148/88 Causa T-256/09: Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2010 — Aecops/Commissione 51

2010/C 148/89 Causa T-257/09: Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2010 — Aecops/Commissione 51

2010/C 148/90 Causa T-26/10: Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2010 — Alibaba Group/UAMI — allpay.net (ALIPAY) 51

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 148/91 Causa F-2/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — Matos Martins/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Invito a manifestare interesse — Procedura di selezione — Test di preselezione — Accesso ai documenti) 52

2010/C 148/92 Causa F-104/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — Angelidis/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Posto vacante — Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione recante nomina — Nuovo avviso di posto vacante — Legittimo affidamento — Principio dell'aspettativa di carriera dei funzionari — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere) 52

2010/C 148/93 Causa F-4/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — de Britto Patricio-Dias/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assegnazione — Riassegnazione — Interesse del servizio — Corrispondenza tra il grado e l'impiego — Diritti della difesa — Motivazione) 53

(segue in 3ª pagina di copertina)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 148/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 134 del 22.5.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 113 del 1.5.2010

GU C 100 del 17.4.2010

GU C 80 del 27.3.2010

GU C 63 del 13.3.2010

GU C 51 del 27.2.2010

GU C 37 del 13.2.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Designazione del giudice che sostituisce il Presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2010/C 148/02)

Il 12 maggio 2010, il Tribunale ha deciso, in conformità dell'art. 106 del regolamento di procedura, di designare il giudice sig. Papasavvas come sostituto del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori per il periodo 1º luglio 2010 - 31 agosto 2010.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handens Tingsrätt — Svezia) — Procedimento penale a carico di Lars Sandström

(Causa C-433/05) [1]

(Direttive 94/25/CE e 2003/44/CE — Ravvicinamento delle legislazioni — Imbarcazioni da diporto — Divieto di utilizzare moto d'acqua al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione — Artt. 28 CE e 30 CE — Misure di effetto equivalente — Accesso al mercato — Ostacolo — Tutela dell'ambiente — Proporzionalità — Direttiva 98/34/CE — Art. 8 — Modifica della normativa nazionale — Obbligo di notifica — Presupposti)

(2010/C 148/03)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Handens Tingsrätt

Imputato nella causa principale

Lars Sandström

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handens tingsrätt — Interpretazione degli artt. 28-30 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 214, pag. 18) — Divieto di impiego dei veicoli nautici a motore al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione

Dispositivo

1) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 1994, 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, non osta ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell'ambiente, vieti l'uso delle moto d'acqua al di fuori dei corridoi identificati.*

2) *Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE non ostano ad una siffatta normativa nazionale, purché:*

— *le autorità nazionali competenti siano obbligate ad adottare le misure di attuazione previste al fine di identificare le zone al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione in cui le moto d'acqua possono essere utilizzate;*

— *tali autorità abbiano effettivamente esercitato la competenza conferita loro a tale proposito e abbiano identificato le zone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale, e*

— *siffatte misure siano state adottate entro un termine ragionevole a decorrere dall'entrata in vigore di tale normativa.*

Spetta al giudice del rinvio accertare se tali condizioni siano soddisfatte nella controversia di cui alla causa principale.

3) *L'art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretato nel senso che una modifica apportata ad un progetto di regola tecnica già notificato alla Commissione europea, in conformità al primo comma di tale disposizione, e che, rispetto al progetto notificato, comporta solo un'attenuazione delle condizioni di uso del prodotto di cui trattasi, riducendo quindi l'eventuale impatto della regola tecnica sugli scambi commerciali, non costituisce una modifica importante del progetto ai sensi del terzo comma di tale disposizione e non deve*

essere oggetto di previa notifica alla Commissione. In assenza di tale obbligo di previa notifica, la mancata comunicazione alla Commissione di una modifica non significativa di una regola tecnica, prima dell'adozione di essa, non compromette l'applicabilità di tale regola.

(1) GU C 36 dell'11.2.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion/Gouvernement de la Communauté française

(Causa C-73/08) (1)

(Cittadinanza dell'Unione — Artt. 18 TFUE e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Art. 24, n. 1 — Libertà di soggiorno — Principio di non discriminazione — Accesso all'insegnamento superiore — Studenti cittadini di uno Stato membro che si spostano in un altro Stato membro al fine di ivi seguire una formazione — Contingentamento delle iscrizioni di studenti non residenti alla formazione universitaria nel settore della sanità pubblica — Giustificazione — Proporzionalità — Rischi per il livello qualitativo dell'insegnamento delle materie mediche e paramediche — Rischio di penuria di diplomi nei settori delle professioni della sanità pubblica)

(2010/C 148/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion

Resistente: Gouvernement de la Communauté française

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) Belgio — Interpretazione degli artt. 12, primo comma, e 18 n. 1, CE in connessione con gli artt. 149 e 150 CE — Contingentamento delle iscrizioni di studenti non-residenti a formazioni offerte dalle università e dalle scuole universitarie professionali nel settore della salute pubblica — Principio di non-discriminazione — Giustificazione e proporzionalità delle misure restrittive — Mantenimento di un accesso ampio e democratico ad un insegnamento superiore di qualità per la popolazione dello Stato membro interessato — Rischio di penuria di diplomati nei settori professionali interessati, tale da mettere in pericolo la salute pubblica

Dispositivo

1) *Gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che limiti il numero di studenti non residenti in Belgio che possono iscriversi per la prima volta in corsi di formazione medica e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che il giudice del rinvio, in esito ad una valutazione di tutti i pertinenti elementi presentati dalle autorità competenti, non constati che tale normativa risulti giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela della sanità pubblica.*

2) *Le autorità competenti non possono invocare l'art. 13, n. 2, lett. c), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, qualora il giudice del rinvio accerti che il decreto della Comunità francese 16 giugno 2006, che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo di istruzione superiore, non è compatibile con gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE.*

(1) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH

(Causa C-91/08) [1]

(Concessioni di servizi — Procedura di aggiudicazione — Obbligo di trasparenza — Ulteriore sostituzione di un subappaltante)

(2010/C 148/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Wall AG

Convenuti: Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH

in presenza di: Deutsche Städte Medien (DSM) GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Frankfurt am Main (Germania) — Interpretazione degli artt. 12, 43, 49 e 86, n. 1, del Trattato CE, dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di parità di trattamento, nonché dell'art. 2, nn. 1, lett. b), e 2, della direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), come modificata dalla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), e dell'art. 1, n. 9, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione di concessioni di servizi — Nozione di impresa pubblica — Conseguenze che derivano per l'esecuzione del contratto dal mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza in caso di ulteriore cambiamento del subappaltante

Dispositivo

1) *Qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che abbiano giustificato l'aggiudicazione del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, devono essere concessi, conformemente all'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità un nuovo procedimento di aggiudicazione. All'occorrenza, il nuovo procedimento di aggiudicazione dovrà essere organizzato secondo modalità adeguate alle specificità della concessione di servizi di cui trattasi e permettere che un'impresa avente sede sul territorio di uno Stato membro possa avere accesso ad adeguate informazioni relative a detta concessione prima che essa sia aggiudicata.*

2) *Qualora un'impresa concessionaria concluda un contratto relativo a servizi rientranti nell'ambito della concessione affidatale da un ente locale, l'obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE nonché dai principi della parità di trattamento e dal divieto di discriminazione in base alla nazionalità non si applica qualora tale impresa:*

— *sia stata costituita da detto ente locale allo scopo dell'eliminazione dei rifiuti e della pulizia della rete viaria, ma sia al tempo stesso attiva sul mercato;*

— *sia detenuta dall'ente locale medesimo nella misura del 51 %, ma le decisioni di gestione possano essere adottate soltanto a maggioranza dei tre quarti dei voti dell'assemblea generale di tale impresa;*

— *abbia soltanto un quarto dei membri del consiglio di vigilanza incluso il presidente, nominato dallo stesso ente locale, e*

— *tragga più della metà del proprio fatturato da contratti sinallagmatici relativi all'eliminazione dei rifiuti ed alla pulizia della rete viaria sul territorio di tale ente locale, contratti che quest'ultimo finanzi mediante imposte locali versate dai suoi amministrati.*

3) *Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sanciti agli artt. 43 CE e 49 CE, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva non impongono alle autorità nazionali di risolvere un contratto né ai giudici nazionali di concedere un'ingiunzione in ogni caso di asserita violazione di detto obbligo all'atto dell'aggiudicazione delle concessioni di servizi. Spetta all'ordinamento giuridico interno disciplinare le vie di ricorso idonee a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli possono vantare in base a tale obbligo in modo che tali vie di*

ricorso non siano meno favorevoli delle analoghe vie di ricorso di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti. L'obbligo di trasparenza deriva direttamente dagli artt. 43 CE e 49 CE, che hanno un effetto diretto negli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri e prevalgono su qualsiasi disposizione contraria dei diritti nazionali.

([1]) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Pest Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

(Causa C-96/08) ([1])

(Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Contributo alla formazione professionale — Base di calcolo del contributo a carico delle imprese stabilite nel territorio nazionale — Presa in considerazione degli oneri salariali dei lavoratori occupati in una succursale stabilita in un altro Stato membro — Doppia imposizione — Possibilità di ridurre l'importo lordo del contributo)

(2010/C 148/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pest Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft

Convenuto: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Pest Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE — Normativa nazionale che obbliga a tener conto, ai fini della determinazione dell'onere contributivo relativo alla formazione professionale di un'impresa stabilita nel territorio nazionale, dei costi salariali dei lavoratori assunti in una succursale stabilita in un altro Stato membro, anche se l'impresa in questione è tenuta a sopportare un onere equivalente, a motivo dell'assunzione di tali lavoratori, nell'altro Stato membro

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un'impresa la cui sede sociale è ubicata in tale Stato è obbligata a pagare un contributo come il contributo per la formazione professionale, il cui importo è calcolato sulla base dei suoi oneri salariali, comprensivi di quelli relativi ad una succursale di tale impresa stabilita in un altro Stato membro, se, in pratica, a una siffatta impresa viene impedito, con riferimento a tale succursale, di beneficiare delle possibilità previste da tale normativa di ridurre il detto contributo o di accedere a dette possibilità.

([1]) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden

(Causa C-215/08) ([1])

(Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Ambito di applicazione della direttiva 85/577/CEE — Adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone — Revoca)

(2010/C 148/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: E. Friz GmbH

Convenuto: Carsten von der Heyden

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 1, n. 1 e dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Ambito di applicazione — Adesione di un consumatore a un fondo immobiliare chiuso in forma di una società di persone, avente come scopo principale l'investimento di capitali — Effetti giuridici del recesso

Dispositivo

1) *La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, si applica ad un contratto, concluso in circostanze quali quelle della causa principale, che ha ad oggetto l'adesione di un consumatore ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone qualora lo scopo di una tale adesione non sia in via prioritaria quello di divenire membro della società, bensì si tratti di un modo per investire capitali.*

2) *L'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577 non osta, in circostanze quali quelle della causa principale, ad una norma nazionale in forza della quale, in caso di revoca dell'adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone, prestata a seguito di una vendita a domicilio non richiesta, il consumatore può invocare nei confronti di tale società, sul saldo di liquidazione, un diritto calcolato in funzione del valore della sua partecipazione al momento del suo recesso da tale fondo e, pertanto, può ottenere eventualmente la restituzione di un importo inferiore al suo conferimento ovvero può essere tenuto a partecipare alle perdite del detto fondo.*

([1]) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 — Claudia Gualtieri/Commissione europea

(Causa C-485/08 P) ([1])

(Impugnazione — Esperto nazionale distaccato — Indennità di soggiorno giornaliera — Principio di parità di trattamento)

(2010/C 148/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Claudia Gualtieri (rappresentanti: avv.ti P. Gualtieri e M. Gualtieri)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-284/06, Gualtieri/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione, datata 30 gennaio 2006, che rigettava la richiesta della ricorrente di adeguamento, a seguito del suo divorzio, dell'importo delle indennità a lei spettanti ai sensi dell'art. 17 della decisione della Commissione 30 aprile 2002, C(2002) 1559, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, come modificata.

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La sig.ra Gualtieri è condannata alle spese.*

([1]) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(Causa C-511/08) ([1])

(Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti conclusi a distanza — Diritto di recesso — Addebito al consumatore delle spese di consegna dei beni)

(2010/C 148/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

Convenuta: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, nn. 1, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19) — Normativa nazionale che consente di addebitare al consumatore le spese di consegna dei beni in caso di recesso dal contratto

Dispositivo

L'art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.

([1]) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

(Causa C-518/08) ([1])

(Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale — Direttiva 2001/84/CE — Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell'autore dell'opera — Nozione di «aventi causa» — Normativa nazionale che mantiene, per un periodo di settant'anni dopo l'anno della morte, il diritto sulle successive vendite a favore dei soli eredi dell'autore, ad esclusione di ogni legatario e avente causa — Compatibilità con la direttiva 2001/84)

(2010/C 148/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Convenuti: Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance di Parigi — Interpretazione degli artt. 6 e 8, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272, pag. 32) — Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo il decesso dell'autore dell'opera — Compatibilità con la direttiva 2001/84/CE di una normativa nazionale che mantiene, per un periodo di 70 anni, il diritto sulle successive vendite a favore degli eredi dell'autore, ad esclusione di tutti i legatari e aventi causa

Dispositivo

L'art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto della causa principale, che riservi il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex lege dell'artista, ad esclusione dei legatari testamentari. Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio, ai fini dell'applicazione della disposizione nazionale che recepisce il detto art. 6, n. 1, tenere in debito conto tutte le regole pertinenti intese a risolvere i conflitti di legge in materia di devoluzione ereditaria del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

([1]) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (causa C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (causa C-33/09)

(Cause riunite C-538/08 e C-33/09) ([1])

(Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per talune categorie di beni e di servizi — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore norme di esclusione del diritto alla detrazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva IVA — Modifica dopo l'entrata in vigore di detta direttiva)

(2010/C 148/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrenti: X Holding B.V. (C-538/08), Oracle Nederland BV (C-33/09)

Convenuti: Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71, pag. 1303) e degli artt. 6, n. 2, e 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esclusione del diritto a detrazione — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore le esclusioni esistenti all'atto dell'entrata in vigore della sesta direttiva — Normativa precedente la sesta direttiva, che prevedeva l'esclusione del diritto a detrazione per categorie di beni e di servizi previsti per essere usati per il trasporto privato — Definizioni delle dette categorie

Dispositivo

1) *L'art. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità di applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro che esclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle categorie di spese concernenti, da un lato, la fornitura di un «mezzo di trasporto individuale», di «cibi», di «bevande», di un «alloggio», nonché «l'offerta di attività ricreative» ai membri del personale del soggetto passivo e, d'altro lato, la fornitura di «omaggi d'affari» o «di altre gratificazioni».*

2) *L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, adottata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, che prevede che un soggetto passivo possa detrarre l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto di taluni beni e servizi utilizzati in parte a fini privati e in parte a fini professionali non integralmente, ma solo proporzionalmente all'uso a fini professionali.*

3) *L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, dopo l'entrata in vigore di detta direttiva, apporti ad un'esclusione del diritto a detrazione una modifica volta, in via di principio, a restringerne la portata, ma per cui non si può escludere che, in un singolo caso e per un determinato esercizio tributario, essa ampli la portata di detta esclusione, a causa del carattere forfettario del regime modificato.*

([1]) GU C 55 del 7.3.2009.
GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

(Causa C-542/08) ([1])

(Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte — Termine di prescrizione — Principi di equivalenza e di effettività)

(2010/C 148/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Friedrich G. Barth

Convenuto: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 39 CE e dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale che prevedeva un'indennità speciale di anzianità di servizio per i professori universitari e la cui incompatibilità con il diritto comunitario, nella sua versione precedente, è stata dichiarata con sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler — Normativa modificata che, prevedendo la sospensione del termine di prescrizione previsto per far valere i diritti alle indennità di cui trattasi soltanto a partire dalla data della citata sentenza della Corte, svantaggia i professori che sono stati privati di tale indennità a causa della normativa precedente incompatibile con il diritto comunitario

Dispositivo

Il diritto dell'Unione non osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nella causa principale, che sottopone ad un termine di prescrizione di tre anni le richieste di pagamento delle indennità speciali di anzianità di cui un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione sia stato privato, prima della pronunzia della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, in forza dell'applicazione di una normativa interna incompatibile con il diritto comunitario.

([1]) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — Ralf Schräder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

(Causa C-38/09 P) ([1])

[Impugnazione — Sindacato della Corte — Regolamenti (CE) nn. 2100/94 e 1239/95 — Agricoltura — Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali — Carattere distintivo della varietà candidata — Notorietà della varietà — Prova — Varietà vegetale SUMCOL 01]

(2010/C 148/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (rappresentante: T. Leidereiter, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad, B. Kiewiet, agenti, A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 19 novembre 2008, causa T-187/06, Schräder/UCVV, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) 2 maggio 2006 recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'UCVV di rigetto della domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà vegetale «SUMCOL 01» — Carattere distintivo della varietà candidata — Elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire la notorietà di una varietà — Valutazione erronea dei fatti — Violazione del diritto ad essere sentiti in giudizio

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Il sig. Schräder è condannato alle spese.*

([1]) GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-64/09) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Artt. 5, nn. 3 e 4, 6, n. 3, e 7, n. 1 — Trasposizione non conforme)

(2010/C 148/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione di tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire in modo corretto e completo gli artt. 2 (punto 13), 4 [n. 2, lett. a)], 5 (nn. 3 e 4), 6 (n. 3), 7 (n. 1) e 8 (n. 3) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) — Nozioni di «informazioni per la demolizione» dei veicoli fuori uso e di «smontaggio dei componenti» all'atto del loro trattamento — Obbligo per i costruttori di autoveicoli e i produttori di componenti di fornire, per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato, informazioni sulla demolizione sotto forma di manuali o di supporti elettronici

Dispositivo

1) *Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, –laddove, con riferimento a quest'ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di prendere in consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono esclusi dal sistema di compensazione dei costi di trattamento — 7, n. 1, e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Commissione europea e la Repubblica francese devono sopportare ciascuna la propria parte di spese.*

([1]) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-294/09) ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/43/CE — Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati — Mancata trasposizione completa entro il termine previsto — Mancata comunicazione delle misure di trasposizione)

(2010/C 148/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE (GU L 157, pag. 87).

Dispositivo

1) *L'Irlanda, non avendo adottato entro il termine previsto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE, e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni del diritto interno che si ritiene contribuiscano a garantire tale conformità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 53 di detta direttiva.*

2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

([1]) GU C 220 del 12.09.2009.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 5 febbraio 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-80/09 P) ([1])

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Diniego di registrazione — Marchio denominativo Patentconsult — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata]

(2010/C 148/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden (rappresentante: avv. G.P. Friderichs)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 16 dicembre 2008, causa T-335/07, Mergel e a./UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2007, che ha rigettato il ricorso contro la decisione dell'esaminatore che ha negato la registrazione del marchio denominativo comunitario «Patentconsult» per prodotti e servizi delle classi 35, 41 e 42 — Carattere distintivo di un marchio formato esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *I sigg. Mergel, Kampfenkel, Bill e Herden sono condannati alle spese.*

([1]) GU C 90 del 18.4.2009.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 18 marzo 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-282/09 P) ([1])

[Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) — Diniego di registrazione — Valutazione complessiva rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi nella domanda di registrazione — Prodotti e servizi che rientrano in gruppi omogenei — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile]

(2010/C 148/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (rappresentanti: P. Greffe e L. Paudrat, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, CFCMCEE/UAMI, con cui quest'ultimo ha respinto i ricorsi proposti dalla ricorrente avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 luglio e 12 settembre 2007, recanti rigetto dei suoi ricorsi contro il diniego da parte dell'esaminatore di registrare come marchi i segni denominativi PAYWEB CARD e P@YWEB CARD per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Necessità di un esame separato di ciascuno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 7, n. 1, di tale regolamento — Esigenza di una motivazione del diniego di registrazione con riferimento a ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione — Prodotti e servizi costituenti gruppi omogenei

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) è condannata alle spese.*

([1]) GU C 233 del 26.9.2009.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 dicembre 2009 — Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof/E e F

(Causa C-550/09)

(2010/C 148/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof

Convenuti: E e F

Questioni pregiudiziali

1) Se — eventualmente tenendo conto del procedimento modificato a seguito della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE [1] — l'inserimento in un elenco, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580 [2], di un'organizzazione che non ha impugnato le decisioni che la riguardano sia da considerare efficace fin dall'inizio anche qualora l'inserimento sia avvenuto nonostante una violazione di elementari garanzie processuali.

2) Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell'elenco di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento, la partecipazione ad una sovvenzione siffatta o la partecipazione ad azioni finalizzate all'elusione dell'art. 2 del regolamento può riscontrarsi anche qualora il soggetto conferente sia esso stesso membro di tale persona giuridica, gruppo o entità.

3) Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell'elenco di cui all'art. 2, terzo comma, del regolamento, la partecipazione ad una sovvenzione siffatta o la partecipazione ad azioni finalizzate all'elusione dell'art. 2 del regolamento può riscontrarsi anche qualora il valore patrimoniale da conferire si trovi già (anche indirettamente) nella disponibilità della persona giuridica, gruppo o entità.

[1] Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).

[2] Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 da France Télécom SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) pronunciata il 30 novembre 2009, nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05, Repubblica francese e France Télécom/Commissione

(Causa C-81/10 P)

(2010/C 148/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA (rappresentanti: S. Hautbourg, L. Olza Moreno, L. Godfroid e M. van der Woude, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese

Conclusioni

— annullare la sentenza impugnata;

— statuire definitivamente nel merito conformemente all'art. 61 dello Statuto della Corte e accogliere le conclusioni depositate dalla France Télécom in primo grado;

— in subordine rinviare la causa al Tribunale, e

— condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, la France Télécom deduce la violazione della nozione di aiuti di Stato da parte del Tribunale laddove questi accetta una siffatta qualifica nella specie mentre dall'altro lato riconosce che l'esistenza o meno di un eventuale vantaggio non dipendeva nella presente fattispecie dalle caratteristiche proprie del regime di cui trattasi, ma da fattori esterni al regime stesso, i cui effetti hanno potuto essere stati constatati solo ex post. Il Tribunale avrebbe così violato la natura stessa del sistema del previo controllo degli aiuti di Stato previsto dagli artt. 107 e 108 del TFUE, un sistema ex ante fondato su un'analisi obiettiva delle caratteristiche proprie dei regimi sulla base di una previa notifica delle autorità nazionali.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la nozione di vantaggio in quanto avrebbe rifiutato di procedere ad un'analisi globale dell'insieme delle disposizioni previste dal regime fiscale in deroga. Istituito con la legge 90/568, tale regime prevedeva infatti due specifiche modalità d'imposizione, l'una di «prelievo forfetario», durante gli anni dal 1991 al 1993, che avrebbe avuto come risultato una sovratassazione della ricorrente rispetto al diritto comune e l'altra, di «diritto comune», durante il periodo 1994-2002, che avrebbe avuto un effetto fiscale favorevole per quest'ultima. Rifiutando di comparare con il diritto comune gli effetti del regime fiscale in deroga nel suo insieme, per i due periodi in considerazione, il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto il Tribunale avrebbe rifiutato di considerare che il silenzio serbato dalla Commissione, nella decisione 8 febbraio 2005, relativa a La Poste, nei confronti del regime fiscale istituito, aveva potuto ingenerare nella ricorrente un affidamento circa la conformità delle misure di cui trattasi con riferimento alle regole in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione talune circostanze eccezionali, tipiche della presente causa, che giustificherebbero l'applicazione del principio del legittimo affidamento.

Con il quarto motivo, la France Télécom deduce un difetto di motivazione della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione rispondendo ai suoi argomenti relativi alla violazione del principio di prescrizione del regime di aiuti. Orbene, secondo la ricorrente, il termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 15, n. 1 del regolamento CEE n. 659/1999 ([1]) avrebbe dovuto essere stato calcolato a partire dalla data del 2 luglio 1990, data alla quale la legge 90/568 ha fissato il regime fiscale controverso e non a partire dal giorno in cui l'aiuto è stato effettivamente concesso al beneficiario.

Con il quinto e sesto motivo la ricorrente sostiene infine che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel giudicare che la Commissione poteva, senza violare il principio di certezza del diritto, quantificare l'aiuto sulla base di una forbice e ordinarne il recupero, mentre era impossibile stabilire l'effettivo vantaggio di cui avrebbe potuto beneficiare. Inoltre, il Tribunale non avrebbe risposto a tutti i suoi argomenti che deducono la violazione del principio di certezza del diritto.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 marzo 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-120/10)

(2010/C 148/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: European Air Transport SA

Resistenti: Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione di «restrizione operativa» di cui all'art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità ([1]), debba essere interpretata nel senso che includa le norme che fissano i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto, a norma delle quali il responsabile del loro superamento può incorrere in una sanzione, restando inteso che gli aeromobili sono tenuti a rispettare le rotte e a conformarsi alle procedure di atterraggio e di decollo stabilite da altre autorità amministrative senza tenere conto del rispetto di tali limiti delle emissioni acustiche.

2) Se gli artt. 2, lett. e), e 4, n. 4, della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che tutte le «restrizioni operative» debbano essere «basate sulle prestazioni», ovvero se tali disposizioni consentano che altre disposizioni, relative alla tutela dell'ambiente, limitino l'accesso all'aeroporto in funzione del livello delle emissioni acustiche misurate al suolo e debbano essere rispettate in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto, di modo che il responsabile del loro superamento possa incorrere in una sanzione.

3) Se l'art. 4, n. 4, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che, oltre alle restrizioni operative basate sulle prestazioni fondate sulle emissioni acustiche dell'aeromobile, disposizioni relative alla tutela dell'ambiente fissino i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto.

4) Se l'art. 6, n. 2, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che talune disposizioni fissino i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell'aeroporto, di modo che il responsabile del loro superamento possa incorrere in una sanzione, e che tali disposizioni possano essere violate da velivoli conformi alle norme di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale.

(1) GU L 85, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) l'8 marzo 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-123/10)

(2010/C 148/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Waltraud Brachner

Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 4 della direttiva 79/7/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che anche il sistema di adeguamento annuale delle pensioni (rivalutazione) previsto dal regime pensionistico legale rientri nell'ambito di applicazione del divieto di discriminazione di cui al n. 1 di tale disposizione.

2) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1):

Se l'art. 4 della direttiva 79/7/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale in materia di adeguamento annuale delle pensioni, secondo cui per una determinata categoria di percettori di pensioni minime è previsto un aumento potenzialmente inferiore rispetto a quello a favore di altri percettori, nella misura in cui tale norma colpisce in senso sfavorevole, senza alcuna giustificazione oggettiva, il 25 % dei beneficiari di sesso maschile, contro il 57 % dei beneficiari di sesso femminile.

3) In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 2):

Se un trattamento sfavorevole nei confronti delle donne beneficiarie di una pensione per quanto riguarda la rivalutazione annuale possa essere giustificato con l'età pensionabile più bassa e/o con il periodo di erogazione che si protrae più a lungo per le donne, oppure con il fatto che l'importo di riferimento per il reddito minimo previsto dal diritto previdenziale (importo di riferimento per l'integrazione compensativa) è stato aumentato in misura percentuale superiore, allorché le disposizioni relative alla concessione del reddito minimo (integrazione compensativa) stabilito dal diritto previdenziale prevedono che si tenga conto degli altri redditi del titolare della pensione e dei redditi del coniuge convivente, mentre nel caso degli altri percettori di pensioni l'aumento si calcola senza tener conto degli altri redditi propri del pensionato o del reddito del suo coniuge.

(1) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 12 marzo 2010 — S.A. Corman/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-131/10)

(2010/C 148/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: S.A. Corman

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni del regolamento (CE) [della Commissione] 15 dicembre 1997, n. 2571, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ([1]), regolamento di attuazione del regolamento (CE) [del Consiglio 17 maggio 1999], n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ([2]), possano essere interpretate nel senso che costituiscano una normativa settoriale comunitaria in deroga all'art. 3, n. 1, del regolamento 18 dicembre 1995, n. 2988 ([3]), ed ostino all'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione.

2) Se l'art. 3, n. 3, del regolamento 18 dicembre 1995, n. 2988, debba essere interpretato nel senso che si applica limitatamente alle fattispecie in cui l'irregolarità sia stata commessa dal beneficiario dell'aiuto, mentre la regola generale della prescrizione quadriennale si applica in tutti i casi di irregolarità commesse da controparti contrattuali del beneficiario e tenuto conto del termine massimo di quattro anni applicabile al regime normativo [comunitario] per via di regolamento dei contraenti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari.

([1]) GU L 350, pag. 3.
([2]) GU L 160, pag. 48.
([3]) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-133/10)

(2010/C 148/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e K. Walkerová, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese ([1]), e, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/81/CE è scaduto il 19 dicembre 2006. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.

([1]) GU L 312, pag. 47.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 marzo 2010 — Comunità europee/Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-137/10)

(2010/C 148/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Comunità europee.

Resistente: Région de Bruxelles-Capitale.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 282 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'espressione «[a] tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione», figurante nella seconda frase di detto articolo, debba essere interpretato nel senso che un'istituzione è validamente incaricata di rappresentare la Comunità per il semplice fatto dell'esistenza di un mandato con cui la Commissione abbia delegato a tale istituzione i propri poteri di rappresentanza in giudizio della Comunità, a prescindere dalla circostanza che tale mandato abbia o meno designato nominalmente una persona fisica autorizzata a rappresentare l'istituzione delegata.

2) In caso di soluzione negativa, se un giudice nazionale quale il Conseil d'État possa verificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un'istituzione europea debitamente incaricata dalla Commissione di agire in giudizio, ai sensi dell'art. 282, seconda frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea, esaminando se tale istituzione sia rappresentata dalla persona fisica adeguatamente autorizzata a proporre un ricorso dinanzi al giudice nazionale.

3) In subordine, e in caso di soluzione affermativa alla questione precedente, se l'art. 207, n. 2, primo comma, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'espressione «coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale», debba essere interpretato nel senso che il segretario generale aggiunto del Consiglio può validamente rappresentare il Consiglio ai fini della proposizione di un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 15 marzo 2010 — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Causa C-138/10)

(2010/C 148/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti del procedimento a quo

Ricorrente: DP grup EOOD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Questioni pregiudiziali

1) Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, l'art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario [1], debba essere interpretato nel senso che esso obbliga l'autorità doganale ad effettuare unicamente una verifica della rispondenza della dichiarazione in dogana alle condizioni fissate dall'art. 62 di tale regolamento, da attuarsi mediante un semplice controllo dei documenti nella misura stabilita dall'art. 68 di quest'ultimo, e ad adottare unicamente sulla base dei documenti presentati una decisione in merito all'accettazione della dichiarazione, nel caso in cui sia sorto un dubbio quanto all'esattezza del codice tariffario doganale della merce e si renda necessaria la perizia di un esperto ai fini della determinazione di tale codice.

2) Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, la decisione dell'autorità doganale in merito all'accettazione immediata della dichiarazione in dogana secondo quanto previsto dall'art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere considerata quale decisione di un'autorità doganale ai sensi dell'art. 4, punto 5), di tale regolamento, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, primo trattino, di quest'ultimo, e ciò con riferimento all'intero contenuto della dichiarazione doganale rilasciata, nel caso in cui allo stesso tempo risultino le seguenti circostanze:

   a) la decisione dell'autorità doganale in merito all'accettazione della dichiarazione in dogana è stata adottata unicamente sulla base dei documenti presentati insieme a quest'ultima;

   b) al momento dell'esecuzione delle necessarie verifiche prima dell'accettazione della dichiarazione in dogana sussisteva il sospetto che il codice tariffario doganale dichiarato per la merce non fosse esatto;

   c) al momento dell'esecuzione delle necessarie verifiche prima dell'accettazione della dichiarazione in dogana, le informazioni in merito al contenuto della merce presentata, rilevanti ai fini dell'esatta determinazione del codice tariffario doganale, erano incomplete;

   d) al momento della verifica prima dell'accettazione della dichiarazione in dogana era stato prelevato un campione per la predisposizione di una perizia ai fini dell'esatta determinazione del codice tariffario doganale della merce.

3) Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, l'art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato:

   a) nel senso che esso consente che venga contestata in sede giurisdizionale la legittimità dell'accettazione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo della merce, oppure

   b) nel senso che l'accettazione della dichiarazione in dogana non è impugnabile, poiché attraverso essa viene unicamente attestata la presentazione delle merci dinanzi alle autorità doganali e viene determinato il momento di insorgenza dell'obbligazione doganale all'importazione e poiché essa non costituisce una decisione di un'autorità doganale in merito alle questioni riguardanti l'esatta classificazione tariffaria e l'entità dei dazi dovuti sulla base di tale dichiarazione.

(1) GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 18 marzo 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

(Causa C-144/10)

(2010/C 148/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

Convenuta: JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

Questioni pregiudiziali

1) Se l'ambito di applicazione dell'art. 22, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si estenda anche alle cause in cui una società o una persona giuridica opponga all'azione promossa contro la stessa, sul fondamento di un negozio giuridico, l'invalidità, risultante da violazioni del suo statuto, delle decisioni dei suoi organi, decisioni sulla base delle quali è stato concluso il negozio giuridico.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub a): se l'art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 si applichi anche alle persone giuridiche di diritto pubblico, allorché la validità delle decisioni dei loro organi debba essere valutata da giudici civili.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub b): se il giudice di uno Stato membro successivamente investito di una controversia sia tenuto a sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 44/2001, anche qualora una parte eccepisca l'invalidità di una clausola attributiva di competenza conseguente all'invalidità, conformemente al suo statuto, di una decisione dei suoi organi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgerichts Wien (Austria) il 22 marzo 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

(Causa C-145/10)

(2010/C 148/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Eva-Maria Painer

Convenuti: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([1]) debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione e, quindi, ad una trattazione unica, il fatto che domande formulate nei confronti di una pluralità di convenuti per violazioni del diritto d'autore di contenuto identico siano basate su fondamenti normativi differenti a livello nazionale, ma identici negli elementi essenziali del contenuto, come si verifica per tutti gli Stati europei relativamente al diritto all'inibitoria indipendentemente dalla colpa, al diritto ad un congruo indennizzo per le infrazioni del diritto d'autore e al diritto al risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo illecito.

2) a) Se l'art. 5, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ([2]), debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un resoconto giornalistico che citi un'opera o altri materiali protetti non sia un'opera del linguaggio protetta dal diritto d'autore.

   b) Se l'art. 5, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che l'opera citata o gli altri materiali protetti non siano corredati dal nome dell'autore o dell'interprete o esecutore.

3) a) Se l'art. 5, n. 3, lett. e), in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione nell'interesse della giustizia penale, da tutelare nel contesto della sicurezza pubblica, presuppone un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare ritratti, ossia la pubblicazione di ritratti finalizzata alle ricerche deve essere indotta dalle autorità, pena la violazione delle norme.

   b) In caso di soluzione in senso negativo della questione 3a): se i mass media possano invocare per sé l'art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 anche quando decidano motu proprio, senza una corrispondente richiesta di ricerche da parte dell'autorità, se le pubblicazioni di ritratti abbiano luogo «nell'interesse della sicurezza pubblica».

   c) In caso di soluzione in senso affermativo della questione 3b): se sia sufficiente in questo caso che i mass media ritengano a posteriori che la pubblicazione di un ritratto abbia giovato alle ricerche o se sia comunque necessario un avviso concreto di ricerche per chiedere la collaborazione dei lettori a far luce su un reato che abbia un nesso diretto con la pubblicazione della fotografia.

4) Se l'art. 1, n. 1, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 e l'art. 12 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, in considerazione soprattutto dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») del 20 marzo 1952 e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([3]), debbano essere interpretati nel senso che le opere fotografiche e/o le fotografie, in particolare i ritratti fotografici, non godono di alcuna tutela o di una tutela «affievolita» del diritto d'autore rispetto all'elaborazione in quanto, in considerazione della «riproduzione realistica», presentano una potenzialità creativa troppo limitata.

([1]) GU 2001, L 12, pag. 1.
([2]) GU L 167, pag. 10.
([3]) GU C 364, pagg. 1-22.

Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-146/10)

(2010/C 148/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e M. Adam)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di statuire come segue:

— la Repubblica d'Austria, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ([1]), o, comunque, non avendole comunicate integralmente alla Commissione, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1º maggio 2008.

(1) GU L 102, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 29 marzo 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency

(Causa C-147/10)

(2010/C 148/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Parti

Ricorrente: British Sugar plc

Convenuto: Rural Payments Agency

Questioni pregiudiziali

1) Se il regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 (1) sia invalido, alla luce delle decisioni della Corte di giustizia 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich (Racc. pag. I-3231), e 6 ottobre 2008, cause riunite da C-175/07 a C-184/07, SAFBA (Non pubblicata nella Raccolta) (2).

2) Se il regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 sia comunque invalido in ragione del fondamento normativo sul quale è stato adottato, vale a dire il regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

3) Se, ai fini del calcolo della compensazione dovuta per versamenti in eccesso di contributi alla produzione di zucchero effettuati nelle campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, il tasso di cambio applicabile e la data della conversione debbano essere determinati conformemente al diritto comunitario. In caso di risposta affermativa, se l'art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 debba essere interpretato nel senso che la compensazione deve essere calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla data in cui è stato inizialmente calcolato il contributo pagato in eccesso. In caso di risposta affermativa, se l'art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 sia valido.

4) Riguardo agli interessi:

i) se il diritto comunitario osti a che un soggetto nella situazione della ricorrente percepisca dall'autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione gli interessi su somme pagate in eccesso a causa di un regolamento invalido della Commissione, nel caso in cui detta autorità non possa percepire gli interessi sulle somme corrispondenti ad essa dovute dalla Commissione;

ii) in caso di risposta affermativa alla questione sub i), se la normativa comunitaria in materia di risorse proprie [decisione 2009/597/CE, Euratom, e regolamento attuativo (CE) n. 1150/2000], correttamente interpretata, osti a che l'autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione percepisca gli interessi sulle somme ad essa dovute dalla Commissione nelle circostanze del caso di specie;

iii) in caso di risposta negativa alla questione sub i), se il diritto comunitario osti in tali circostanze a che un giudice o un'autorità nazionale esercitino il proprio eventuale potere discrezionale di non concedere interessi in tali circostanze quando riconoscono un rimborso ad un soggetto nella situazione della ricorrente.

(1) Regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

(2) GU L 178, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Corte d'appello amministrativa di Salonicco — Grecia) il 29 marzo 2010 — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle Finanze)

(Causa C-149/10)

(2010/C 148/30)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Corte d'appello amministrativa di Salonicco)

Parti

Ricorrente: Zoi Chatzi

Resistente: Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle Finanze)

Questioni pregiudiziali

1) Se sia possibile ritenere che con la clausola 2.1 della direttiva del Consiglio 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, interpretata alla luce dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo ai diritti del minore, e tenendo conto dell'innalzamento del livello di tutela di tali diritti apportato dalla suddetta Carta, venga istituito parallelamente un diritto al congedo parentale anche in capo al figlio, di modo che accordare un unico congedo parentale in caso di nascita di gemelli integri una violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per discriminazione in base alla nascita e limitazione del diritto dei gemelli incompatibile con il principio di proporzionalità.

2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se il termine «nascita» di cui alla clausola 2.1 della direttiva 96/34/CE debba essere interpretato nel senso che viene istituito in capo ai genitori lavoratori un doppio diritto al congedo parentale, fondato sul fatto che la gravidanza gemellare si conclude con due nascite consecutive (i due gemelli), oppure nel senso che il congedo parentale viene concesso per il solo fatto nascita, indipendentemente dal numero di figli che siano venuti al mondo, senza che in tale ultima ipotesi risulti violata l'uguaglianza dinanzi alla legge sancita dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 31 marzo 2010 — Unomedical A/S/Skatteministeriet

(Causa C-152/10)

(2010/C 148/31)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Unomedical A/S

Convenuta: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1) Se una sacca da dialisi, fatta di materiale plastico, specificatamente concepita per un apparecchio di dialisi e che può perciò essere unicamente impiegata assieme ad un apparecchio di dialisi debba essere classificata nel

— capitolo 90, voce della NC 9010 90 30, la quale comprende una «parte» e/o un «accessorio» di un apparecchio di dialisi, cfr. nota 2, lett. b) al capitolo 90 della tariffa doganale,

o

— nel capitolo 39, voce della NC 3926 90 99, come materie plastiche e lavori di tali materie.

2) Se una sacca di drenaggio dell'urina, fatta di materiale plastico, specificatamente concepita per un catetere e che può perciò essere unicamente impiegata assieme ad un catetere debba essere classificata nel

— capitolo 90, voce della NC 9018 39 90 30, la quale comprende una «parte» e/o un «accessorio» di un catetere, cfr. nota 2, lett. b), al capitolo 90 della tariffa doganale,

o

— nel capitolo 39, voce della NC 3926 90 99, come materie plastiche e lavori di tali materie.

Impugnazione proposta il 6 aprile 2010 dal sig. Karen Goncharov avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2010, causa T-34/07, Karen Goncharov/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: DSB

(Causa C-156/10 P)

(2010/C 148/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Karen Goncharov (rappresentanti: A. Späth e G. N. Hasselblatt, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), DSB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia

1) annullare la sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010, causa T-34/07,

2) annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 dicembre 2006 (procedimento R 1330/2005-2) e

3) condannare l'UAMI alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte, al Tribunale e alla commissione di ricorso nonché a sostenere le spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Quale motivo di annullamento della sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010, causa T-34/07, il ricorrente deduce che detta sentenza viola la disposizione sul diniego di registrazione a causa di impedimenti relativi di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario]. Il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo i principi generali sulla valutazione del rischio di confusione. In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato in modo complessivo le circostanze del caso di specie non tenendo conto del fatto che i marchi, nella fattispecie, sono costituiti da acronimi.

Il Tribunale baserebbe la sua decisione infine sul principio empirico secondo cui il consumatore usualmente dà maggior peso alla prima parte delle parole. A tal riguardo non sarebbe sufficiente la differenza nella forma della lettera «W» nel marchio contestato per eliminare la somiglianza visiva e sonora.

In tal modo il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che i marchi in conflitto non costituiscono parole, ma acronimi. La motivazione della sentenza indicherebbe che il Tribunale non ha svolto un esame complessivo del rischio di confusione, ma si sarebbe basato solo su un principio empirico che oltretutto non sarebbe affatto applicabile al caso in esame nella fattispecie.

Di fronte ad acronimi il consumatore sarebbe, infatti, abituato a prestare attenzione ad ogni singola lettera separatamente. Principi empirici attinenti a marchi denominativi composti da parole non potrebbero perciò essere senz'altro applicati a marchi denominativi composti da acronimi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 6 aprile 2010 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

(Causa C-161/10)

(2010/C 148/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: Olivier Martinez, Robert Martinez

Convenuta: Société MGN Limited

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 2 e 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere in merito ad un'azione per una violazione dei diritti della personalità commessa mediante la pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, in ogni caso diverso dal primo):

— alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure

— solamente qualora tra l'evento che arreca danno e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale o significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:

  — dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina;

  — dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate;

  — dalla lingua in cui è diffusa l'informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell'editore del sito di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato;

  — dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea;

  — da altri criteri.

[1] Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 19 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-307/08) [1]

(2010/C 148/34)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 272 del 25.10.2008.

Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 12 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen — Germani) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel, in presenza di: Präsidentin des Landgericht Tübingen

(Causa C-450/08) [1]

(2010/C 148/35)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 69 del 21.3.2009.

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 5 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — The Motor Insurers' Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

(Causa C-26/09) [1]

(2010/C 148/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 282 del 21.11.2009.

Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 10 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-172/09) [1]

(2010/C 148/37)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 167 del 18.7.2009.

Ordinanza del presidente della Corte 11 marzo 2010 — Commisione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-223/09) [1]

(2010/C 148/38)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 233 del 26.9.2009.

Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-370/09) [1]

(2010/C 148/39)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del presidente della Corte 19 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Cause riunite da C-411/09 a C-420/09) [1]

(2010/C 148/40)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 312 del 19.12.2009.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione

(Causa T-446/05) ([1])

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Nozione di infrazione unica — Definizione del mercato — Ammende — Massimale dell'ammenda — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2010/C 148/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Amann & Söhne GmbH & Co KG (Bönnigheim, Germania); e Cousin Filterie SAS (Wervicq-Sud, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Röhling, M. Dietrich e C. Horstkotte)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti, assistiti dall'avv. G. Eickstädt)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti da detta decisione.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *L'Amann & Söhne GmbH & Co. KG e la Cousin Filterie SAS sono condannate alle spese.*

([1]) GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Oxley Threads/Commissione

(Causa T-448/05) ([1])

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo destinato all'industria automobilistica — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2010/C 148/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oxley Threads Ltd (Ashton-under-Lyne, Lancashire, Regno Unito) rappresentanti: (G. Peretz, barrister, M. Rees e K. Vernon, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337-PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente da detta decisione

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Oxley Threads Ltd è condannata alle spese.*

([1]) GU C 48 del 25.2.2006.

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — BST/Commissione

(Causa T-452/05) [1]

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Responsabilità extracontrattuale — Divulgazione di informazioni riservate — Danno — Nesso causale»)

(2010/C 148/43)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Belgian Sewing Thread (BST) NV (Deerlijk, Belgio) (rappresentanti: avv.ti H. Gilliams e J. Bocken)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, e, dall'altro, alla condanna della Commissione, a titolo di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto.

Dispositivo

1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Belgian Sewing Thread (BST) NV all'art. 2 della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Filo), è fissato in EUR 856 800.*

2) *Quanto al resto, la domanda di annullamento è respinta.*

3) *La domanda di risarcimento è respinta.*

4) *La BST sopporterà il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest'ultima sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla BST.*

[1] GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Gütermann e Zwicky/Commissione

(Cause riunite T-456/05 e T-457/05) [1]

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Impatto concreto sul mercato — Durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)

(2010/C 148/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Gütermann AG (Gutach-Breisgau, Germania) (causa T-456/05); e Zwicky & Co. AG (Wallisellen, Svizzera) (causa T-457/05) (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski-Wolf)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, M. Schneider e K. Mojzesowicz, successivamente F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione.

Dispositivo

1) *I ricorsi sono respinti.*

2) *La Gütermann AG e la Zwicky & Co. AG sono condannate alle spese.*

([1]) GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza del Tribunale 13 aprile 2010 — Esotrade/UAMI — Segura Sánchez (YoKaNa)

(Causa T-103/06) ([1])

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo YoKaNa — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori YOKONO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Esotrade, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. de Rivera Lamo de Espinosa e J. E. Astiz Suárez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e O. Montalto, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Antonio Segura Sánchez (Alicante, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 gennaio 2006 (procedimento R 217/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Antonio Segura Sánchez e la Esotrade, SA

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

([1]) GU C 121 del 20/05/2006.

Sentenza del Tribunale 15 aprile 2010 — Cabel Hall Citrus/UAMI — Casur (EGLÉFRUIT)

(Causa T-488/07) ([1])

[«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo EGLÉFRUIT — Marchio comunitario denominativo precedente UGLI e marchio nazionale figurativo precedente UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 49/94 [divenuti artt. 8, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cabel Hall Citrus Ltd (George Town, Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentante: C. Rogers, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Casur S. Coop. Andaluza (Viator, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 settembre 2007 (procedimento R 293/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità fra la Cabel Hall Citrus Ltd e la Casur S. Coop. Andaluza

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Cabel Hall Citrus Ltd è condannata alle spese.*

([1]) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza del Tribunale 20 aprile 2010 — Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane)

(Causa T-187/08) ([1])

[«Marchio comunitario — Marchio comunitario figurativo che rappresenta un cane — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Domanda di rinnovo del marchio — Richiesta di restitutio in integrum — Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rodd & Gunn Australia Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister e N. Jenkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 marzo 2008, nel procedimento R 1245/2007-4, relativa ad una richiesta di restitutio in integrum

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Rodd & Gunn Australia Ltd è condannata alle spese.*

([1]) GU C 171 del 5.7.2008.

Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin)

(Causa T-249/08) ([1])

[«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Richiesta di registrazione di marchio comunitario denominativo Fitcoin — Marchi nazionali, internazionale e comunitario figurativi anteriori coin — Impedimento relativo alla registrazione — Pubblico rilevante — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Coin SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dynamiki Zoi AE (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 aprile 2008 (procedimento R 1429/2007-1), relativa ad una procedimento di opposizione tra la Coin SpA e la Dynamiki Zoi AE

Dispositivo

1) *La decisione della prima commissione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 aprile 2008 (procedimento R 1429/2007-1) è annullata.*

2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

([1]) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza del Tribunale 22 aprile 2010 — Italia/Commissione

(Cause riunite T-274/08 e T-275/08) ([1])

[«FEAGA — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA — Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti — Nozione di conseguenze finanziarie — Presa in considerazione degli interessi — Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005»]

(2010/C 148/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Nella causa T-274/08, una domanda d'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/396/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 139, pag. 33), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 32, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), e, nella causa T-275/08, una domanda d'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/394/CE, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell'Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005

Dispositivo

1) *Le cause T-274/08 e T-275/08 sono riunite ai fini della sentenza.*

2) *I ricorsi sono respinti.*

3) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

([1]) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk)

(Causa T-361/08) ([1])

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Thai Silk — Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un volatile — Ricevibilità del ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania); e van Graaf GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Tailandia) (Bangkok, Tailandia), ammesso a sostituirsi all'Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Tailandia) (rappresentante: A. Kockläuner, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 10 giugno 2008 (procedimento R 1677/2007-4), relativa ad un'opposizione tra la Peek & Cloppenburg e l'Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Peek & Cloppenburg nonché la van Graaf GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.*

(1) GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza del Tribunale 14 aprile 2010 — Laboratorios Byly/UAMI — Ginis (BILLY'S Products)

(Causa T-514/08) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BILLY'S Products — Marchi comunitari denominativi anteriori BYLY e byly — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Byly, SA (Barberà del Vallès, Spagna) (rappresentante: avv. L. Plaza Fernández-Villa)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vasileios Ginis (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 469/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Byly, SA e il sig. Vasileios Ginis

Dispositivo

1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 469/2008-2) è annullata.*

2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

(1) GU C 19 del 24/1/2009.

Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 — Schunk/UAMI (Raffigurazione di una parte di un mandrino)

(Causa T-7/09) (1)

[«Marchio comunitario — Richiesta di registrazione di marchio comunitario raffigurante una parte di mandrino con tre scanalature — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2010/C 148/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: C. Koppe-Zagouras, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 ottobre 2008 (procedimento R 1109/2007-1), relativa alla registrazione del segno raffigurante una parte di un mandrino con tre scanalature come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik è condannata alle spese.*

(1) GU C 69 del 21.3.2009

Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — Claro/UAMI — Telefónica (Claro)

(Causa T-225/09) ([1])

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario tridimensionale Claro — Marchio comunitario denominativo anteriore CLARO — Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso — Artt. 59 e 62 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2010/C 148/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Claro, SA (San Paolo, Brasile) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. F. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Telefónica SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 febbraio 2009 (procedimento R 1079/2008-2), relativa al procedimento di oppostone tra la Telefónica, SA e la BCP S/A

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Claro, SA è condannata alle spese.*

([1]) GU C 180 del 1.8.2009.

Ordinanza del Tribunale 13 aprile 2010 — Diputación Foral de Álava e a./Commissione

(Cause riunite da T-529/08 a T-531/08) ([1])

(«Ricorso per annullamento — Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali — Recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi — Applicazione del regime degli interessi composti — Provvedimento di conferma — Irricevibilità»)

(2010/C 148/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (Spagna) (causa T-529/08); Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna) (causa T-530/08); e Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (Spagna) (causa T-531/08) (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Urraca Caviedes, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 2 ottobre 2008, con cui si indicava ai ricorrenti che occorreva applicare interessi composti nell'ambito del recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con le decisioni della Commissione 11 luglio 2001 2002/820/CE, 2002/894/CE e 2003/27/CE, relative al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese delle province, rispettivamente, di Álava, di Guipúzcoa e di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (rispettivamente GU 2002, L 296, pag. 1, GU 2002, L 314, pag. 26, e GU 2003, L 17, pag. 1), e 2002/892/CE, 2002/540/CE e 2002/806/CE della Commissione 11 luglio 2001, relative al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente costituzione nelle province, rispettivamente, di Álava, di Guipúzcoa e di Vizcaya (rispettivamente GU 2002, L 314, pag. 1, GU 2002, L 174, pag. 31, e GU 2002, L 279, pag. 35), decisioni confermate dalle sentenze del Tribunale 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e cause riunite da T-230/01 a T-232/01 e da T-267/01 a T-269/01, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) *I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.*

2) *Il Territorio Histórico de Álava — – Diputación Foral de Alava, il Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa e il Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya sopporteranno ciascuno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(1) GU C 32 del 7.2.2009.

Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-16/09 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)

(2010/C 148/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Ricorso di impugnazione, diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-87/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nella presente istanza.*

(1) GU C 55 del 7.3.2009.

Ricorso proposto il 6 aprile 2010 — Ayadi/Commissione

(Causa T-527/09)

(2010/C 148/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentanti: H. Miller, solicitor, B. Emmerson e S. Cox, barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 954/2009, laddove é applicabile al ricorrente;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, nella parte in cui il ricorrente è iscritto nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in conformità a tale disposizione.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, egli afferma che la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere includendolo nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 senza aver esaminato in maniera accurata e imparziale tutti gli elementi rilevanti del fascicolo del ricorrente.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del suo diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo, in quanto esso è privo di supporto probatorio e di conseguenza la Corte non è in grado neppure di iniziare ad esercitare il suo obbligo di esaminare gli elementi probatori.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del suo diritto di difesa. Egli afferma che la Commissione non ha fornito alcuna prova, ma si è limitata a produrre le affermazioni effettuate nella dichiarazione del Comitato delle sanzioni. In assenza di qualsivoglia elemento probatorio, il ricorrente non è stato in grado di replicare alla Commissione in merito a eventuali carenze o fraintendimenti riguardanti tali elementi di prova.

In quarto luogo il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato, nel congelare i suoi capitali, non solo in forma retroattiva ma anche per un periodo futuro indeterminato, rappresenta un'ingiustificata limitazione del suo diritto di proprietà.

Ricorso presentato il 5 marzo 2010 — Italia/Commissione

(Causa T-117/10)

(2010/C 148/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la Decisione della Commissione europea n. C(2009) 10350 del 22.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all'Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-06

— Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la Decisione della Commissione europea n. C(2009) 10350 del 22.12.2009, notificata il 23.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all'Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-06.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto i seguenti motivi.

Primo motivo. Violazione dell'art. 39 n. 2 lett. c) e n. 3 del regolamento n. 1260/99 ([1]) e dell'art. 4 del regolamento 438/2001 ([2]). Si fa valere a questo riguardo che i revisori comunitari hanno dedotto l'esistenza di carenze sistemiche nei controlli di primo livello da talune irregolarità non segnalate da tali controlli nell'aggiudicazione e nell'esecuzione di contratti di appalto per opere pubbliche. Sennonché la decisione impugnata non ha confutato in fatto le analitiche controdeduzioni svolte dalla Regione, che escludevano l'esistenza di carenze sistemiche; nondimeno ha applicato una rettifica forfetaria del 10 % ai sensi dell'art. 39 del regolamento 1260/99, come se i sistemi di controllo regionali di primo livello non fossero conformi a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 438/2001. In tal modo la Commissione ha anche violato il principio del partenariato.

Secondo motivo. Violazione dell'art. 39 n. 2 lett. c) e n. 3 del regolamento n. 1260/99 e dell'art. 10 del regolamento 438/2001. La ricorrente precisa su questo punto che il secondo motivo è analogo al primo, ma riguarda i controlli di secondo livello, previsti dall'art. 10 del regolamento 438/2001, che pure l'audit comunitario ha ritenuto sistematicamente carenti a causa di irregolarità non segnalate rilevate in alcuni campioni, nonostante tutte queste irregolarità fossero state analiticamente contestate dalla Regione con argomenti di fatto e di diritto non confutati dalla decisione impugnata.

Terzo motivo. Difetto di motivazione e ulteriore violazione dell'art. 39 nn. 2 e 3 del regolamento 1260/99. La decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione perché nel concludere che sussistevano carenze sistemiche giustificanti una rettifica forfetaria del 10 % si basa sulla situazione apparsa ai revisori nel 2007 e nel 2008, mentre trascura del tutto i progressi quantitativi e qualitativi documentati dalla Regione fino alla fine del 2009 e le controdeduzioni agli specifici rilievi dei revisori di cui ai motivi precedenti. La conclusione della Commissione secondo cui sussisteva un pericolo grave per il Fondo sarebbe quindi immotivata.

Quarto motivo. Violazione degli artt. 12 del regolamento 1260/99, 4 n. 1 del regolamento 438/2001 e 258 TFUE, nonché incompetenza della convenuta. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dato importanza determinante al mancato rilievo delle presunte violazioni della disciplina degli appalti pubblici. Ma dalla corretta lettura degli artt. 12 del regolamento 1260/99 e 4 del regolamento 438/2001 emerge che violazioni sistematiche di tale normativa non possono condurre direttamente ad una rettifica forfetaria, ma debbono provocare l'apertura di una procedura di infrazione, con contestuale sospensione ai sensi dell'art. 32 n. 3 lett. f) del regolamento 1260/99 dei pagamenti a titolo delle misure cui si riferisce l'infrazione.

(1) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).

Ricorso proposto il 10 marzo 2010 — USFSPEI e a./Consiglio

(Causa T-122/10)

(2010/C 148/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio), Giuseppe Calo (Lussemburgo, Lussemburgo), Jean-Pierre Tytgat (Mamer, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-N. Louis, A. Coolen, B. Cambier, L. Renders, S. Pappas, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1º luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, mantenendone gli effetti fino all'adozione da parte del Consiglio di un nuovo regolamento, conforme alla proposta della Commissione, che produca effetti a decorrere dal 1º luglio 2009;

— condannare il Consiglio a versare ai ricorrenti, Calo e Tytgat, nonché a tutti gli altri funzionari e agenti dell'Unione europea, gli arretrati sulle retribuzioni e sulle pensioni cui essi hanno diritto a decorrere dal 1º luglio 2009, unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati da corrispondere, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;

— condannare il Consiglio a versare all'USF un euro simbolico per risarcire il danno morale subito a causa dell'illecito amministrativo commesso nell'adottare il regolamento illegittimo 23 dicembre 2009, n. 1296/2009;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente istanza i ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1º luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (1).

A sostegno delle loro istanze, i ricorrenti sollevano l'illegittimità del regolamento n. 1296/2009, uno sviamento di procedura, nonché la violazione dei principi di legale collaborazione e di coerenza derivanti dall'art. 4, n. 3, TUE.

Essi sostengono parimenti la violazione degli artt. 65 e 65 bis dello Statuto, degli artt. 1 e 3 del suo allegato XI, nonché del principio del parallelismo, del principio del legittimo affidamento e del principio «patere legem quam ipse fecisti».

Essi fanno valere, infine, la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.

(1) GU L 348, pag. 10.

Ricorso proposto il 18 marzo 2010 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up)

(Causa T-125/10)

(2010/C 148/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beate Uhse Einzelhandels GmbH (Flensburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare ricevibile il ricorso, nonché i relativi allegati, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 gennaio 2010, procedimento R 612/2009-1;

— annullare la decisione impugnata perché contrastante con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ([1]);

— condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «69 Sex up» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 9, 29, 30, 32, 33, 38 e 41 (domanda n. 5 418 108)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «sex:h:up» n. 305 31 669.9 per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 marzo 2010 — Saupiquet/Commissione

(Causa T-131/10)

(2010/C 148/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saupiquet (Courbevoie Cedex, Francia) (rappresentante: R. Ledru, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare in toto la decisione della Commissione europea 16 dicembre 2009 n. REM 07/08;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2009 C(2009) 10005 def, in cui si indica alle autorità francesi che il rimborso alla ricorrente dei dazi all'importazione su conserve di tonno originarie della Tailandia non è giustificato [fascicolo REM 07/08].

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione sarebbe venuta meno ai propri obblighi al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio al contingente n. 09.2005 per il periodo 2007/2008 degli importatori, stabiliti in Francia o in altri Stati membri in cui gli uffici doganali sono chiusi ex lege la domenica, che abbiano depositato le proprie dichiarazioni in dogana lunedì 2 luglio 2007,

— non adottando, nelle circostanze del caso di specie, in cui tale contingente è stato aperto domenica 1º luglio 2007, le misure regolamentari che avrebbero consentito de trattare detti importatori in modo paritario e non discriminatorio, e

— non differendo la data di apertura di detto contingente a lunedì 2 luglio 2007, mentre il contingente in questione sarebbe stato estremamente critico.

Ricorso proposto il 22 marzo 2010 — Communauté de communes de Lacq/Commissione

(Causa T-132/10)

(2010/C 148/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Communauté de communes de Lacq (Mourenx, Francia) (rappresentante: avv. J.Daniel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— condannare l'Unione europea a corrisponderle l'importo di EUR 10 000 000 in ragione degli illeciti e delle carenze compiute dalla Commissione a fronte del venir meno dei suoi impegni da parte della società ACETEX;

— condannare l'Unione europea a corrisponderle l'importo di EUR 25 000 a titolo di spese non ripetibili;

— condannare l'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Communauté de Communes de Lacq intende conseguire il risarcimento del danno asseritamente subito in esito alla decisione della Commissione di dichiarare compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE l'operazione di concentrazione intesa all'acquisto del controllo della Acetex Corporation da parte della Celanese Corporation, senza riconoscere valore giuridico all'asserito impegno da parte della Celanese, in particolare all'impegno di proseguire la gestione dello stabilimento della Acetex a Pardies per cinque anni (procedimento COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, dal momento che, con la sua interpretazione del regolamento CE sulle concentrazioni [1], priverebbe di tutela tutti i terzi rispetto alle concentrazioni (i lavoratori dipendenti al pari dei responsabili locali) mentre, in considerazione degli impegni assunti dall'impresa Celanese Corporation, risultava certo che i lavoratori dipendenti fossero tutelati rispetto alla cessazione dell'attività di per una durata di cinque anni.

La ricorrente avrebbe in tal modo certamente subito un rilevante danno. Infatti, le collettività locali di tale settore sarebbero state private di importanti risorse fiscali e avrebbero dovuto procedere a elevate spese sociali causate dalla chiusura dello stabilimento. Infatti, si sarebbero dovuti temere numerosi licenziamenti tra i dipendenti della Acetex, ma anche tra quelli delle imprese la cui attività era strettamente connessa a quella dell'impresa Celanese Corporation.

In subordine, se non dovesse venire riconosciuta la responsabilità per colpa della Commissione europea, la ricorrente chiede che sia riconosciuta la responsabilità oggettiva della Commissione. Il danno subito dalla ricorrente nonché il suo carattere anomalo e speciale non lascerebbero dubbio alcuno e tale danno sarebbe stato direttamente causato dal diniego della Commissione europea di sanzionare l'impresa Celanese Corporation.

([1]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004 L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 marzo 2010 — FESI/Consiglio

(Causa T-134/10)

(2010/C 148/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération européenne de l'industrie du sport (FESI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Vermulst e Y. Van Gerven, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1294, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 ([1]) nella sua interezza o, in subordine, nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente e i suoi membri, in particolare i suoi quattro membri selezionati per il campione rappresentativo (Adidas AG, Nike European Operations BV, Puma AG e Timberland Europe BV);

— ordinare al Consiglio di divulgare i dati di produzione dei produttori dell'Unione selezionati per il campione rappresentativo, che erano alla base del campione rappresentativo nell'inchiesta di riesame, nonché i dati sul livello di occupazione per ogni produttore dell'Unione incluso nel campione;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere sette motivi

In primo luogo, essa afferma che non avendo richiesto ai produttori dell'Unione europea autori della denuncia di compilare i questionari per il campionamento il Consiglio ha applicato in modo errato l'art. 17, n. 1 del regolamento di base ([2]), ha commesso un manifesto errore di valutazione e violato i diritti della difesa nonché il divieto di discriminazione. La ricorrente lamenta in particolare che le istituzioni dell'Unione europea non hanno richiesto ai produttori europei autori della denuncia di compilare i questionari per il campionamento e, pertanto, il campione di produttori europei è stato selezionato in mancanza dei dati richiesti, sulla base di dati limitati e non verificabili forniti dagli autori della denuncia. La ricorrente afferma che, pertanto, esse non potevano vagliare l'adeguatezza del campione selezionato. Essa sostiene inoltre che le istituzioni europee hanno trattato diversamente parti interessate che si trovavano in situazioni analoghe, senza che ci fosse alcuna ragione obiettiva, ed hanno violato il principio fondamentale di non discriminazione.

In secondo luogo la ricorrente allega che nel selezionare il campione di produttori europei il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l'art. 17, n. 1, del regolamento di base. Essa sostiene che il campione di produttori europei non costituiva il massimo volume rappresentativo della produzione o delle vendite che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento di base, e che il campione è stato prevalentemente selezionato sulla base di criteri non menzionati da tale disposizione.

In terzo luogo la ricorrente afferma che il Consiglio ha violato l'art. 6, n. 10, dell'Accordo OMC Antidumping, non avendo applicato l'art. 17, n. 1, del regolamento di base, come previsto da tale Accordo. Il Consiglio non ha determinato un campione di produttori europei che rappresentasse la maggiore percentuale di volume di produzione o di vendite come richiesto dall'art. 6, n. 10, dell'Accordo OMC Antidumping.

In quarto luogo la ricorrente asserisce che, nel determinare la probabilità del persistere del pregiudizio, il Consiglio ha violato gli artt. 3, nn. 1, 2 e 5 e 11, n. 2, del regolamento di base e ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti. Secondo la ricorrente, il Consiglio ha erroneamente accertato la probabilità del persistere del pregiudizio, in mancanza di misure, sulla base della constatazione del persistere del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) per l'industria europea, basandosi su dati macroeconomici che comprendevano dati relativi a produttori che non sono parte dell'industria europea nonché sulla base di dati non verificati. Per di più, gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla scorta di dati relativi ad un campione non rappresentativo di produttori europei.

In quinto luogo, la ricorrente fa valere che applicando un trattamento riservato all'identità dei produttori europei autori della denuncia il Consiglio ha violato l'art. 19, n. 1, del regolamento di base nonché i diritti della difesa, poiché ha applicato un trattamento riservato senza un valido motivo e senza esaminare approfonditamente la richiesta di trattamento riservato.

In sesto luogo essa adduce che stabilendo il sistema relativo ai numeri di controllo del prodotto (NCP) ai fini della classificazione del prodotto in oggetto, il Consiglio ha violato gli artt. 2, n. 10, e 3, n. 2, del regolamento di base nonché il principio di diligenza e di buona amministrazione. Essa reputa che il sistema NCP utilizzato e la riclassificazione di talune categorie di calzature nel mezzo dell'indagine abbia impedito una giusta comparazione tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione. Secondo la ricorrente, inoltre, tale circostanza ha altresì impedito un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping e degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nel mercato interno di prodotti simili nonché del conseguente impatto di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. La ricorrente afferma inoltre che il Consiglio non ha esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi pertinenti e le ragioni, debitamente suffragate, per un cambiamento del sistema NCP, come da essa suggerito.

Da ultimo, la ricorrente lamenta che, nel selezionare il paese di riferimento, il Consiglio ha violato i principi di diligenza e di buona amministrazione, ha commesso manifesti errori di valutazione dei fatti e ha violato l'art. 2, n. 7, lett. a) del regolamento di base. La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia commesso gravi errori procedurali scegliendo il Brasile come paese di riferimento, posto che, in questo caso, tale selezione non è stata effettuata in modo adeguato e ragionevole.

([1]) GU L 352, pag. 1.

([2]) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — M/EMEA

(Causa T-136/10)

(2010/C 148/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M (rappresentanti: C. Thomann, Barrister e I. Khawaja, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

Conclusioni del ricorrente

— Condannare la convenuta al risarcimento, ai sensi dell'art. 340 TFUE, dei danni subiti dal ricorrente a causa di talune violazioni, con le modalità e nella misura che il Tribunale riterrà adeguate;

— condannare la convenuta al pagamento degli interessi sull'importo di tale risarcimento ad un tasso equivalente a quello applicato in forza dell'art. 35 A del Supreme Court Act del 1981 o nella misura che il Tribunale riterrà adeguata;

— condannare la convenuta alle spese;

— condannare la convenuta al pagamento di ogni altro importo aggiuntivo che il Tribunale riterrà adeguato.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede al Tribunale di concedergli un risarcimento, ai sensi dell'art. 340 TFEU, per il danno da lui subito a seguito di un infortunio sul lavoro. Egli sostiene di aver subito lesioni a seguito della violazione da parte della convenuta di obblighi ad essa incombenti in veste di suo datore di lavoro.

Il ricorrente invoca, tra l'altro, l'art. 6, n. 3, della direttiva 89/391/CEE ([1]), l'art. 15 dell'allegato I della direttiva 89/654/CEE ([2]) e l'art. 3 della direttiva 89/655/CEE ([3]) riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

L'omessa osservanza da parte della convenuta di tali obblighi di sicurezza e salute relativamente alla valutazione e alla riduzione dei rischi, alla disponibilità dell'attrezzatura prescritta e di superfici libere sul luogo di lavoro costituisce una violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'United Kingdom Health and Safety Law, nonché del generale dovere di diligenza. Il ricorrente sostiene di aver subito lesioni personali, danni materiali e danni morali a seguito delle suddette violazioni e chiede di ottenerne il risarcimento.

([1]) Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).

([2]) Direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), (GU L 393, pag. 1).

([3]) Direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), (GU L 393, pag. 13).

Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — CBI/Commissione

(Causa T-137/10)

(2010/C 148/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Coordination bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv. D. Waelbroeck e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della convenuta 28 ottobre 2009, che dichiara compatibili con il mercato comune in base all'art. 86, n. 2, CE, gli aiuti di Stato illegittimi concessi dal Belgio a taluni ospedali pubblici della Regione di Bruxelles-Capitale, e che rigetta la denuncia della ricorrente;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 28 ottobre 2009, C(2009) 8120 def. COR, che dichiara compatibile con il mercato comune l'insieme dei finanziamenti concessi dalle autorità belghe a favore degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale a titolo di compensazioni delle missioni di servizi d'interesse economico generale (SIEG) ospedalieri e non [Aiuto di Stato n. 54/2009 (ex-CP 244/2005)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione sarebbe viziata da manifesti errori di valutazione o, almeno, da una grave insufficienza di motivazione.

La ricorrente sostiene, in particolare, che l'affermazione della Commissione secondo la quale non sarebbe necessario esaminare l'efficienza del beneficiario degli aiuti, per esempio paragonandolo ad un'«impresa media, ben gestita e adeguatamente fornita», nel corso dell'analisi di un aiuto di Stato dal punto di vista dell'art. 86, n. 2, CE, consentirebbe agli Stati membri di coprire tutti i costi, per quanto esorbitanti e sproporzionati siano, dell'impresa incaricata della missione di servizio pubblico, e, di conseguenza, detta affermazione dovrebbe essere respinta.

La ricorrente fa valere che, al fine di evitare qualunque distorsione della concorrenza sul mercato, la compensazione per l'esecuzione della missione di servizio pubblico dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario in confronto ai costi che avrebbe procurato un operatore efficiente, e che ciò non è stato fatto nella fattispecie.

Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Milux/UAMI

(Causa T-139/10)

(2010/C 148/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 gennaio 2010, procedimento R 1134/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REFLUXCONTROL», per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha applicato in maniera erronea il principio di non discriminazione ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.

Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Hans Günter Söns/UAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

(Causa T-140/10)

(2010/C 148/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hans Günter Söns (Wehr, Germania) (rappresentante: M. Schwabe, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alfredo Settimio

(Los Angeles, Stati Uniti)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 2010, nel procedimento R 281/2009-1;

— Ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato come da domanda di nullità, e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «GREAT CHINA WALL» per prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, lett. c) e g(del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha scorrettamente applicato le disposizioni menzionate; violazione delle convenzioni internazionali relative alla protezione delle indicazioni geografiche.

Ricorso proposto il 24 marzo 2010 — Solae/UAMI — Délitaste (alpha taste)

(Causa T-145/10)

(2010/C 148/67)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solae Holdings LLC (St. Louis, Stati Uniti) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Délitaste S.A. Industrielle et Commerciale d'Aliments (Salonicco, Grecia)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il presente ricorso e i documenti allegati sono stati regolarmente depositati;

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2009, procedimento R 92/2009-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «alpha taste» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 39 e 43

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario «ALPHA», registrato per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che esistesse solo un rischio di confusione parziale tra i marchi interessati.

Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — Meda Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)

(Causa T-147/10)

(2010/C 148/68)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 697/2007-4, relativa all'opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583 «ALLERGODIL» avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario 4 066 452 «ALLERNIL»;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nycomed GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALLERNIL» per prodotti della classe 5 (domanda n. 4 066 452)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583 «ALLERGODIL» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

— violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ([1]), in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi del diritto dei marchi sul rischio di confusione

— violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009 per mancata osservanza dell'obbligo di motivazione.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 marzo 2010 — Hynix Semiconductor/Commissione

(Causa T-148/10)

(2010/C 148/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hynix Semiconductor, Inc. (Icheon-si, Corea) (rappresentanti: A. Woodgate e O. Heinisch, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 2009 nel procedimento COMP/38.636 — Rambus;

— condannare la convenuta alle spese;

— concedere qualsiasi altro rimedio che il Tribunale consideri appropriato.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente chiede l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione nell'ambito del procedimento COMP/38.636 — Rambus, relativo ad una procedura ai sensi degli artt. 102 TFUE e 54 SEE, in merito alla richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'uso di taluni brevetti per memorie RAM dinamiche (DRAM). Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato vincolanti per la Rambus taluni impegni conformemente all'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 ([1]) ed ha deciso che non sussistevano più motivi per agire. La ricorrente è un'impresa concorrente della Rambus ed ha presentato una denuncia affinché fosse avviato un procedimento nei confronti di quest'ultima.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere tre motivi.

In primo luogo, secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 9 del regolamento n. 1/2003 scegliendo la procedura prevista da tale articolo, dato che le sue censure riguardavano una violazione dell'art. 102 TFUE così grave da prevedere l'irrogazione di una sanzione. In secondo luogo, a suo avviso l'art. 9 non può essere applicato seguendo altri rimedi procedurali. Essa ritiene che gli impegni dichiarati vincolanti dalla Commissione fossero manifestamente inadeguati alla luce della violazione in atto e sostiene quindi che la Commissione, accettando gli impegni della Rambus, ha violato l'art. 9 del regolamento n. 1/2003, l'art. 102 TFUE ed il principio di buona (imparziale) amministrazione. In terzo luogo, essa sostiene che, applicando un test di proporzionalità errato senza applicare i requisiti posti dallo stesso art. 9 ed ignorando talune censure e giungendo a conclusioni errate sulla corrispondenza tra le censure sollevate e gli impegni assunti, la Commissione ha concluso erroneamente che non vi fossero più motivi per agire. In quarto luogo, secondo la ricorrente la Commissione non ha motivato il carattere appropriato ed adeguato degli impegni e pertanto è incorsa in un grave errore di motivazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha abusato dei suoi poteri ex art. 9 del regolamento n. 1/2003.

Con il terzo motivo, infine, essa sostiene che la Commissione è incorsa in errori di procedura adottando la decisione impugnata senza ricorrere ai poteri conferitile dal regolamento n. 1/2003 e senza indagare ulteriormente sul problema del rimedio adeguato.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 marzo 2010 — Hynix Semiconductor/Commissione

(Causa T-149/10)

(2010/C 148/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hynix Semiconductor, Inc. (Icheon-si, Corea) (rappresentante: A. Woodgate e O. Heinisch, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 15 gennaio 2010, C(2010) 150;

— condannare la convenuta alle spese;

— concedere qualsiasi altro rimedio che il Tribunale consideri appropriato.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione C(2010) 150, che respinge, per mancanza di interesse comunitario, la denuncia della ricorrente relativa ad asserite violazioni, da parte della Rambus, dell'art. 102 TFUE, violazioni attinenti alla richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'uso di taluni brevetti per memorie RAM dinamiche (DRAM) (procedimento COMP/38.636 — Rambus), a seguito della decisione della Commissione 9 dicembre 2009, con cui quest'ultima ha dichiarato vincolanti taluni impegni assunti dalla Rambus, conformemente all'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1) ed ha deciso che non sussistevano più motivi per agire.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo, essa sostiene che la Commissione ha violato le forme essenziali del procedimento, non concedendole un accesso sufficiente ai documenti pertinenti.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che sussiste tuttora un forte interesse comunitario ad istruire la sua pratica. A suo avviso, la Commissione ha basato la sua decisione di rigetto esclusivamente sul fatto che non sussiste più un interesse comunitario, data l'adozione della decisione ex art. 9. Secondo la ricorrente, nel caso di specie, la posizione ed il ragionamento della Commissione collegano intrinsecamente il problema dell'interesse comunitario e della validità della decisione di rigetto alla validità della decisione ex art. 9, impugnata dalla ricorrente nella causa T-148/10.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo dedotti dalla ricorrente sono identici al primo, la secondo ed al terzo motivo da essa dedotti nella causa T-148/10 e riguardano le asserite violazioni commesse dalla Commissione adottando la decisione ex art. 9 che dichiara vincolanti taluni impegni assunti dalla Rambus.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Telefónica O2 Germany/UAMI — Loopia (LOOPIA)

(Causa T-150/10)

(2010/C 148/71)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loopia AB (Västeras, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2010, procedimento R 1812/2008-1; e

— condannare il convenuto alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LOOPIA» per servizi della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOP», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42; marchio denominativo comunitario «LOOPY», registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell'opposizione e accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi interessati.

Ricorso proposto il 1º aprile 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione

(Causa T-151/10)

(2010/C 148/72)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bank Nederlandse Gemeenten (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Drijber, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009 (C(2009) 9963) nella parte in cui riguarda la valutazione della Commissione secondo cui la possibilità di prestiti offerta alle società edilizie dalla Bank Nederlandse Gemeenten NV contiene aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della ricorrente è diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, (C(2009) 9963) def., relativa alla misura di aiuto E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — aiuti esistenti e progetti di aiuti speciali a società edilizie.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l'aiuto controverso è in contrasto con l'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione, per giungere alla conclusione che i prestiti della ricorrente comporterebbero aiuti di Stato, si è basata su di una scorretta interpretazione delle condizioni dell'imputabilità.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che l'aiuto controverso è in contrasto con l'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione, per giungere alla conclusione che i prestiti da parte della ricorrente sono incompatibili con il mercato e che, di conseguenza, attribuiscono un vantaggio, si è basata su di una scorretta interpretazione dei fatti.

In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di motivazione e del principio di buona amministrazione e di diligenza poiché la Commissione, nonostante quanto addotto dalle autorità dei Paesi Bassi riguardo ai prestiti della ricorrente, ha ritenuto, senza procedere ad alcuna verifica, che tali prestiti costituissero un aiuto di Stato.

Ricorso proposto il 30 marzo 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Azzedine Alaïa (ALIA)

(Causa T-152/10)

(2010/C 148/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Rivas Zurdo, M. López Camba e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Azzedine Alaïa (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);

— condannare alle spese la parte o le parti avverse che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ALIA» (domanda di registrazione n. 3 788 999), per prodotti appartenenti alle classi 3, 14, 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la società francese Azzedine Alaïa

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo internazionale «ALAÏA» (n. 773 126), per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25; marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «ALAÏA» (n. 3 485 166), per prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 20 e 25, e marchio anteriore non registrato «ALAÏA», per la fabbricazione, vendita di articoli di abbigliamento e articoli per donne e accessori di moda

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario

Ricorso proposto il 6 aprile 2010 — Schneider España de Informática/Commissione

(Causa T-153/10)

(2010/C 148/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schneider España de Informática SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Domanda della ricorrente

— Annullamento della decisione della Commissione C(2010) 22 Def. del 18 gennaio 2010 che dichiara giustificata la contabilizzazione dei dazi doganali e che lo sgravio dei detti dazi non è giustificato in un determinato caso (REM 02/08);

— condannare la Commissione europea alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 18.1.2010, dove la convenuta ha ritenuto che l'importo dei dazi su televisori a colori va contabilizzato non essendo integrate le condizioni di applicazione dell'art. 220 (2) b del codice doganale comunitario [1]. Nella controversa decisione conclude pertanto che lo sgravio dei dazi all'importazione di cui trattasi non era giustificato ai sensi dell'art. 239 del codice doganale comunitario.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

in primo luogo sostiene che la convenuta ha violato i suoi diritti di difesa, per avere adottato una decisione fondata unicamente sui documenti presentati dal ricorrente.

In secondo luogo, la convenuta ha violato l'art. 220, n. 2, lett. B), del codice doganale comunitario, letto in combinato disposto con l'art. 236 del codice doganale comunitario, in quanto:

— la convenuta ha erroneamente ritenuto che i regolamenti antidumping adottati nei confronti delle importazioni da paesi terzi sono applicabili in via automatica alle merci in libera circolazione nell'unione doganale UE-Turchia;

— la convenuta ha omesso di informare gli importatori che il regolamento CE del Consiglio n. 2584/98 [2] era applicabile anche alle merci in libera circolazione nell'unione doganale UE-Turchia;

— in via alternativa, la convenuta ha erroneamente considerato che le competenti autorità non sono incorse in errori, laddove le autorità turche hanno erroneamente confermato che i dazi antidumping imposti sulle merci da paesi terzi non erano applicabili alle merci in libera circolazione nell'unione doganale UE-Turchia;

— la convenuta ha erroneamente considerato che le competenti autorità non sono incorse in errori, laddove le autorità doganali spagnole hanno erroneamente ritenuto che merci accompagnate da un certificato di origine non avrebbero potuto essere assoggettate a dazi addizionali o misure protettive, e pertanto hanno omesso di informare gli operatori economici che le loro importazioni dalla Turchia avrebbero potuto essere assoggettate a misure protettive del commercio, anche nel caso in cui siffatte merci si trovassero in libera circolazione.

La ricorrente aggiunge che l'errore nel quale sono incorse le competenti autorità doganali non poteva essere ragionevolmente scoperto dalla persona obbligata al pagamento operante in buona fede e che ha osservato tutte le disposizioni di legge in vigore in relazione alla dichiarazione doganale.

Infine la ricorrente deduce di trovarsi essa stessa in una situazione particolare rispetto alla ratio dell'art. 239 del codice doganale comunitario e che a norma di tale disposizione di legge non può esserle attribuita tale grave negligenza.

[1] Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 1998, n. 2584, che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 324, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 aprile 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España e CEPES/Commissione

(Causa T-156/10)

(2010/C 148/75)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Confederación de Cooperativas Agrarias de España (Madrid, Spagna), Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, abogado e M. Muñoz de Juan, abogada)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— Dichiarare ricevibili e accogliere i motivi dedotti per l'annullamento nel presente ricorso;

— annullare l'art. 1 della decisione impugnata;

— in subordine, annullare l'art. 4 della decisione impugnata, e

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 15 dicembre 2009 (aiuto n. C 222/2001), relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all'aumento del costo del carburante. La menzionata decisione dichiara che talune misure di sostegno al settore agricolo incluse nel regio decreto legge 6 ottobre 2000, n. 10, relativo a misure urgenti di sostegno ai settori agricolo, della pesca e dei trasporti [Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte] ([1]), notificate dalla Spagna il 29 settembre 2000, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ne dispone il recupero.

Le misure in parola erano state oggetto di una prima decisione della Commissione 11 novembre 2001 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), la quale dichiarava che «le misure di sostegno alle cooperative agricole non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1 del Trattato CE». La citata decisione iniziale era stata annullata con sentenza 12 dicembre 2006 ([2]), per carenza di motivazione, in quanto la Commissione, nella sua decisione, non aveva tenuto sufficientemente conto dell'incidenza che altre imposte, diverse da quella sulle società, avrebbero potuto avere sul regime fiscale delle cooperative. Ciò premesso, e senza adottare una nuova decisione di avvio del procedimento, il 15 dicembre 2009 la Commissione adottava la decisione impugnata.

Le ricorrenti deducono cinque motivi di annullamento:

— il primo motivo è basato sulla violazione da parte della Commissione del diritto delle parti interessate nel procedimento ad essere ascoltate, poiché la Commissione ha adottato la decisione impugnata, la quale presenta conclusioni diametralmente diverse da quelle esposte nella decisione iniziale, senza aver riaperto il procedimento formale, né aver fornito alle parti interessate l'occasione di presentare osservazioni.

— Il secondo motivo addebita alla Commissione di essersi discostata da quanto dichiarato nella sentenza emanata nella causa T-146/03, che sanzionava la mancanza di sufficiente motivazione unicamente riguardo a taluni aspetti della decisione iniziale. Invece di porre rimedio a tali carenze, la Commissione ha proceduto a modificare degli elementi della sua decisione iniziale non messi in discussione dal giudice. Così facendo Commissione ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento delle parti interessate.

— In terzo luogo, le ricorrenti contestano la qualificazione della misura come aiuto di Stato, considerando che, ai fini di una diversificazione della fiscalità delle società, non è sufficiente sostenere che le cooperative agricole che non realizzano il 100 % della loro attività con i propri soci (modello cooperativo mutualista puro) godono di un «vantaggio», senza considerare che cooperative e società di capitale non si trovano in una situazione simile né di fatto né di diritto. Inoltre, anche qualora si accettasse siffatto parallelo — quod non —, il regime fiscale delle cooperative non comporta un vantaggio, ma piuttosto differenze, giustificate in ragione dell'economia e della natura del sistema fiscale spagnolo, come ammesso dalla Commissione stessa nella decisione iniziale, non rimessa in discussione su detto punto dalla sentenza 12 dicembre 2006.

— Come quarto motivo e in subordine, le ricorrenti considerano che la Commissione non ha motivato in modo sufficiente e ha operato un'analisi errata della compatibilità della misura, alla luce del disposto dell'art. 107, n. 3, lett. c), del TFUE, e che la misura in questione avrebbe dovuto essere dichiarata compatibile.

— Da ultimo, le ricorrenti contestano l'ordine di recupero di cui alla decisione impugnata.

(1) Boletín Oficial del Estado nº 241 del 7 ottobre 2000, pag. 34614.
(2) Causa T-146/03, Racc. pag. II-98.

Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Barilla/UAMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

(Causa T-157/10)

(2010/C 148/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Barilla G. e R. Fratelli SpA (Parma, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Colmano, G. Sironi e A. Vanzetti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brauerei Schlösser GmbH (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 gennaio 2010, pratica R 820/2009-2;

— Respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi;

— In alternativa, rinviare il caso dinanzi al convenuto affinché respinga l'opposizione; nonché

— Ordinare al convenuto ed alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALIXIR» per beni appartenenti, tra gli altri, alla classe 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio registrato denominativo tedesco «Elixeer», per beni della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio, n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che sussisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)

(Causa T-161/10)

(2010/C 148/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

— Accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente;

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 febbraio 2010, procedimento R 662/2009-4, e respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso con riguardo a prodotti farmaceutici e veterinari, esclusi medicinali per malattie inerenti il sistema nervoso centrale; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «E-PLEX», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese del marchio denominativo «EPILEX», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.

Ricorso proposto il 12 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Confecciones Sanfertús (TORO)

(Causa T-165/10)

(2010/C 148/78)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne S.A. (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Confecciones Sanfertús S.L. (Graus, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), adottata nel procedimento R 0638/2009-2;

— registrare il marchio comunitario n. 2844264 per la classe 25 e

— condannare alle spese le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «TORO» (richiesta di registrazione n. 2844264), per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Confecciones Sanfertús S.L.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo «LETORO» (n. 465635), per prodotti e servizi delle classi 24 e 25, nonché marchio figurativo spagnolo che contiene la menzione «TORO» (n. 802043 e n. 1513622), per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario; esistenza di una precedente decisione della divisione di opposizione che statuisce la compatibilità dei marchi «TORO» e «LETORO», nonché il fatto che gli elementi di prova concernenti l'uso prodotti non sono sufficienti per accertare l'uso dei marchi spagnoli «LETORO» (denominativo) e «TORO» (figurativo).

Ricorso proposto il 14 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

(Causa T-169/10)

(2010/C 148/79)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne S.A. (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industria Licorera Quezalteca S.A.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 22 gennaio 2010, adottata nel procedimento R 223/2009-2, recante diniego alla registrazione del marchio comunitario n. 4769279 TORO XL per la classe 33;

— procedere, di conseguenza, alla registrazione del marchio comunitario n. 4769279 TORO XL per la classe 33 e

— condannare alle spese le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «TORO XL» (richiesta di registrazione n. 4769279), per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Industria Licorera Quezalteca S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio comunitario figurativo (n. 4027124) che contiene la menzione «XL», per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche).

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio.

Motivi dedotti: Errata interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 15 aprile 2010 — Slovak Telekom/Commissione

(Causa T-171/10)

(2010/C 148/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: avv.ti D. Geradin, L. Kjølbye e M. Mayer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, C(2010) 902, relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 18, n. 3, e 24, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 ([1]) (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom);

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Slovak Telekom chiede, a titolo dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 2010, C(2010) 902, che, minacciandola di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento, le ingiunge, ai sensi degli artt. 18, n. 3, e 24, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, di fornire determinate informazioni nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 102 TFUE a suo carico (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom).

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere i seguenti tre motivi.

Primo motivo: un errore di diritto quanto alla facoltà della Commissione di richiedere informazioni ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 riguardo ad un periodo di tempo precedente all'adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea. Anteriormente al 1º maggio 2004 la Commissione non era legittimata a condurre indagini nel territorio della Repubblica slovacca in applicazione del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, la Commissione non può validamente invocare i poteri di indagine di cui all'art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 per ottenere informazioni relative a detto periodo.

Secondo motivo: la decisione impugnata lede il diritto ad una buona amministrazione sancito all'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali ([2]) e andrebbe pertanto annullata. L'indagine della Commissione sul comportamento della Slovak Telekom durante un periodo in cui il diritto dell'Unione europea non era applicabile e la Slovak Telekom non era tenuta a conformarsi alle sue disposizioni può nuocere a quest'ultima. La Commissione potrebbe tener conto di queste informazioni nella sua valutazione. La decisione impugnata lascia, anzi, chiaramente apparire che è questa l'intenzione della Commissione.

Terzo motivo: la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità quale risulta dall'art. 18, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 e andrebbe pertanto annullata. Ai sensi di tale articolo, la Commissione può ordinare alle imprese di comunicare tutte le informazioni necessarie ai suoi accertamenti. Nel caso della Slovak Telekom, tuttavia, la Commissione ha omesso di indicare il dovuto nesso tra le informazioni richieste, che riguardano un arco di tempo anteriore all'adesione, e l'asserito comportamento illegale successivo al 1º maggio 2004. Ne discende che le informazioni e i documenti pre-adesione non sono necessari perché la Commissione valuti se il comportamento tenuto dalla Slovak Telekom dopo l'adesione sia conforme al diritto dell'Unione europea.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

([2]) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30 marzo 2010, pag. 389).

Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Francia/Commissione

(Causa T-279/07) ([1])

(2010/C 148/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 211 del 8.9.2007.

Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance/Commissione

(Causa T-289/07) ([1])

(2010/C 148/82)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

([1]) GU C 235 del 6.10.2007.

Ordinanza del Tribunale 23 marzo 2010 — Banque Postale/Commissione

(Causa T-345/07) [1]

(2010/C 148/83)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 269 del 10.11.2007.

Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/OHMI — Denim (VIGOSS)

(Causa T-431/08) [1]

(2010/C 148/84)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 313 del 6.12.2008.

Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2010 — Commissione/TMT Pragma

(Causa T-527/08) [1]

(2010/C 148/85)

Lingua processuale:l' italiano

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 32 del 7.2.2009.

Ordinanza del Tribunale 19 marzo 2010 — Telekomunikacja Polska/Commissione

(Causa T-533/08) [1]

(2010/C 148/86)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 44 del 21.2.2009.

Ordinanza del Tribunale 22 marzo 2010 — Al Barakaat International Foundation/Commissione

(Causa T-45/09) [1]

(2010/C 148/87)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 153 del 4.7.2009.

Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2010 — Aecops/Commissione

(Causa T-256/09) [1]

(2010/C 148/88)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 220 del 12.9.2009.

Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2010 — Aecops/Commissione

(Causa T-257/09) [1]

(2010/C 148/89)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 220 del 12.9.2009.

Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2010 — Alibaba Group/UAMI — allpay.net (ALIPAY)

(Causa T-26/10) [1]

(2010/C 148/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

[1] GU C 100 del 17.4.2010.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — Matos Martins/Commissione

(Causa F-2/07) [1]

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Invito a manifestare interesse — Procedura di selezione — Test di preselezione — Accesso ai documenti)

(2010/C 148/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

L'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'EPSO 27 febbraio 2006 con cui si stabiliscono i risultati dei test di preselezione di agenti contrattuali (UE 25), in secondo luogo, della decisione di non iscrivere il ricorrente nella banca dati dei candidati che hanno superato tali test e, in terzo luogo, delle successive fasi della selezione

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il sig. Matos Martins sopporta le proprie spese, eccetto le spese di soggiorno e viaggio sostenute a seguito della consultazione di documenti da parte del suo avvocato, il 30 marzo, il 1º aprile e il 21 luglio 2009, nei locali della cancelleria del Tribunale.*

3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese, nonché le spese sostenute dal sig. Matos Martins menzionate al n. 2).*

[1] GU C 56 del 10.3.2007, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — Angelidis/Parlamento

(Causa F-104/08) [1]

(Funzione pubblica — Funzionari — Posto vacante — Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione recante nomina — Nuovo avviso di posto vacante — Legittimo affidamento — Principio dell'aspettativa di carriera dei funzionari — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere)

(2010/C 148/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 12564 per la copertura del posto di direttore della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione — Direzione D degli Affari di bilancio del Parlamento europeo, nonché del procedimento di assunzione avviato mediante detto avviso. Dall'altro, la decisione di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore degli Affari di bilancio della Direzione generale delle Politiche interne e di nominare un altro candidato a tale posto. Da ultimo, la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente e di nomina del medesimo al grado di direttore «ad personam»

Dispositivo

1) *Il Parlamento europeo è condannato a versare al sig. Angelidis un importo pari a EUR 1 000.*

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dal sig. Angelidis.*

4) *Il sig. Angelidis sopporta i due terzi delle proprie spese.*

(1) GU C 44 del 21.2.2009, pag. 77.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 — de Britto Patricio-Dias/Commissione

(Causa F-4/09) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Assegnazione — Riassegnazione — Interesse del servizio — Corrispondenza tra il grado e l'impiego — Diritti della difesa — Motivazione)

(2010/C 148/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Massaux, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di riassegnazione del ricorrente

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il sig. de Britto Patricio-Dias è condannato alle spese.*

(1) GU C 69 del 21.3.2009, pag. 54.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 25 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-102/08) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Trasloco dei beni personali del ricorrente — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente irricevibile — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura)

(2010/C 148/94)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, il risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione del trasloco dei beni personali che si trovavano nel suo alloggio di funzione a Luanda e, d'altra parte, la trasmissione delle copie delle foto scattate durante detto trasloco e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tali beni.

Dispositivo

1) *Il ricorso del sig. Marcuccio è, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.*

2) *Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.*

3) *Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 1 500.*

(1) GU C 55 del 7.3.2009, pag. 52.

Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Cullado Martorell/Commissione

(Causa F-96/09)

(2010/C 148/95)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eva Cullado Martorell (Augsburg, Germania) (rappresentante: avv. M. Díez Lorenzo)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di non ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso generale EPSO/AD/130/08, di rifiutare l'accesso alle prove scritte corrette, nonché annullamento con effetto retroattivo dell'elenco di riserva pubblicato ai fini dell'assunzione di giuristi linguisti di lingua spagnola

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione 14 settembre 2009 con cui l'EPSO si è rifiutato di trasmettere alla ricorrente una copia delle sue prove scritte e una scheda di valutazione individuale contenente i motivi che hanno indotto la commissione esaminatrice ad attribuirle un voto di eliminazione di 18/40 nell'ultima prova scritta c) e in cui è stata ignorata la richiesta di ammissione alla prova orale del concorso generale EPSO/AD/130/08;

— annullare la decisione 23 luglio 2009 con cui l'EPSO ha comunicato alla ricorrente che avrebbe mantenuto il voto di eliminazione di 18/40 per l'ultima prova scritta c) e con cui ha negato l'ammissione alla prova orale del concorso EPSO/AD/130/08 diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di giuristi linguisti di lingua spagnola;

— annullare retroattivamente l'elenco di riserva pubblicato dopo il concorso a decorrere dalla data di pubblicazione di detto elenco;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 1º aprile 2010 — Bombín Bombín/Commissione

(Causa F-22/10)

(2010/C 148/96)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italia) (rappresentante: avv. R. Pardo Pedernera)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione europea, adottata in risposta al reclamo del ricorrente, che gli riconosce una compensazione pecuniaria solamente per 12 giorni di congedo e non per i 29 giorni che egli aveva maturato ma non preso al momento dell'inizio del suo congedo per aspettativa

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della Commissione europea, adottata il 4 gennaio 2010, con la quale è stata riconosciuta e pagata al ricorrente solamente la compensazione economica per 12 giorni;

— riconoscere al ricorrente (ai fini del calcolo e della relativa compensazione economica) tutti i giorni di congedo (ossia, in totale, 29 giorni) che egli aveva maturato e non aveva ancora preso al momento dell'inizio del suo congedo per aspettativa;

— per quanto attiene alle spese, il ricorrente non presenta alcuna pretesa, in quanto ritiene che la soluzione di questa causa da parte della Tribunale sia importante per le parti, entrambe in buona fede, e che non siano giustificate pretese in ordine alle spese.

2010/C 148/94 Causa F-102/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 25 marzo 2010 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Trasloco dei beni personali del ricorrente — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente irricevibile — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura) 53

2010/C 148/95 Causa F-96/09: Ricorso proposto il 26 marzo 2010 — Cullado Martorell/Commissione 54

2010/C 148/96 Causa F-22/10: Ricorso proposto il 1º aprile 2010 — Bombín Bombín/Commissione 54

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT